GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — LUNEDI 17 FEBBRAIO — NUM. 40

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Lunedì 17 febbraio 1890, alle ore 2 pom.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Dopo la seduta pubblica riunione degli Uffici per la loro costituzione.

Il Presidente: D. FARINI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6619** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Ritenuto essere opportuno accordare alle popolazioni delle campagne maggiori agevolezze nel servizio postale;

Veduto l'art. 7 del R. decreto in data del 26 aprile 1885, n. 3094 (serie 3a);

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti rurali delle Poste, provveduti di cauzione, sono incaricati, oltrechè del recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate e dei pacchi postali, nei limiti per questi indicati nell'art. 203 del regolamento, approvato con R. decreto del 20 giugno 1889, n. 6152 (serie 3a):

a) di ricevere dal pubblico, mentre eseguiscono le loro corse, corrispondenze da raccomandare e così pure pacchi in partenza, anche con dichiarazione di valore o con assegno nel limite di lire 50 per pacco;

b) di ricevere del pari somme di denaro nel limite di lire 25, da essere fatte convertire in vaglia postale;

c) di accettare infine per la riscossione vaglia già quietanzati, il cui importo non ecceda la somma medesima.

I detti agenti dovranno rilasciare ricevuta di ciascun oggetto o di ciascuna somma di denaro, staccando le ricevute stesse da apposito libretto a matrice a fogli numerati.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno 1° aprile 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1890.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6618 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834, Serie II, sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato;

Ritenuto che nel periodo decorso dal 1° ottobre a tutto il mese di dicembre 1889 furono presentati alla Amministrazione del Debito Pubblico per la conversione N. 1924 titoli di debiti redimibili per una complessiva annua rendita di lire 50,150, dei quali *trecento* con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1889, *cinque* dal 23 settembre, *milleseicentodieciotto* dal 1° ottobre e *uno* dal 1° dicembre detto anno, e che in corrispettivo dei medesimi fu assegnata l'annua rendita consolidata 5 per cento di lire 50,030, con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1890, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti prorata d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio, i quali prorata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 14,634:44;

Visto l'unito prospetto di liquidazione, firmato d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro;

Ritenuto che occorre provvedere al ritiro ed annullamento dei titoli redimibili suddetti, alla creazione della rendita consolidata dovuta in cambio ed alle conseguenti variazioni nel Bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890, in aumento ai capitoli 1 e 117 in diminuzione ai capitoli 8, 9 e 133;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Direzione Generale del Debito Pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri di iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per cento, cioè:

N.		
N. 1571	Obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount) 5 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1889 per la complessiva annua rendita di	L. 39,275
» 5	Obbligazioni del Debito 5 per cento Parma (decreti 15 e 16 giugno 1827) con decorrenza dal 23 settembre 1889 per la complessiva annua rendita di	» 500
» 45	Obbligazioni della ferrovia di Novara 5 °/o, con decorrenza dal 1° ottobre 1889 per la complessiva annua rendita di	» 720
» 2	Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele 3 °/o, con decorrenza dal 1° ottobre 1889 per la complessiva annua rendita di	» 30
» 300	Obbligazioni dei Canali Cavour 6 °/o, con decorrenza dal 1° luglio 1889, per la complessiva annua rendita di	» 9,000
» 1	Obbligazione del prestito Hambro 5 °/o, (Sardegna) (legge 26 giugno e Regio decreto 22 luglio 1851), con decorrenza dal 1° dicembre 1889 per la complessiva annua rendita di	» 625
N. 1924		L. 50,150

Art. 2.

In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili indicati nell'articolo precedente, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento del consolidato 5 °/o, la rendita di lire *cinquantamilatrenta* (L. 50,030) con decorrenza dal 1° gennaio 1890.

Art. 3.

Il fondo stanziato al capitolo 1° del bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889, al 30 giugno 1890, sarà aumentato della somma di lire *venticinquemilaquindici* (L. 25,015), per importare lordo del semestre al 1° luglio 1890 per la rendita da crearsi come al precedente art. 2.

Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 117 del detto bilancio di lire *quattordicimilaseicentotrentaquattro* e centesimi *quarantaquattro* (L. 14,634:44) per il prorata d'interessi a tutto dicembre 1889, dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata assegnata in cambio.

Art. 4.

Il fondo stanziato al capitolo 8, art. 1° del bilancio suddetto sarà diminuito di lire *trecentododici* e centesimi *cinquanta* (L. 312,50) per la competenza lorda del semestre al 1° giugno 1890, per la Obbligazione del prestito Hambro (Sardegna).

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 4 del bilancio stesso sarà diminuito di lire *duecentocinquanta* (L. 250) per la competenza lorda del semestre al 23 marzo 1890 per le cinque Obbligazioni del Debito 5 °/o Parma (decreti 15 e 16 giugno 1827).

Il fondo stanziato al suddetto capitolo, art. 7 del detto bilancio, sarà diminuito di lire *diecinovemilaseicentotrentasette* e centesimi *cinquanta* (L. 19,637:50) per la competenza lorda del semestre al 1° aprile 1890 per le millecinquecentosettantuna Obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount).

Il fondo stanziato al detto capitolo, n. 9 dello stesso bilancio, sarà diminuito di lire *trecentosessanta* (L. 360) per la competenza lorda del semestre al 1° aprile 1890 per le quarantacinque Obbligazioni della ferrovia di Novara.

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 11 del bilancio medesimo, sarà diminuito di lire *quindici* (L. 15) per la competenza lorda del semestre al 1° aprile 1890 per le due Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele.

Il fondo stanziato al capitolo 9, art. 3 del bilancio suddetto, sarà diminuito di lire *quattromilacinquecento* (L. 4500) per la competenza lorda del semestre al 1° luglio 1890 per le trecento Obbligazioni dei Canali Cavour.

Il fondo stanziato al capitolo 133, art. 1° del detto bilancio, sarà diminuito di lire *sessantadue* e centesimi *cinquanta* (L. 62,50), rappresentante la competenza del semestre al 1° giugno 1890 sul fondo fisso di ammortamento in ragione dell'1 °/o sul capitale nominale di lire 12,500 per l'Obbligazione del prestito Hambro 1851 (Sardegna).

Il fondo stanziato al suddetto capitolo, art. 6 dello stesso bilancio, sarà diminuito di lire *trecentonovantadue* e centesimi *settantacinque* (L. 392,75) rappresentante la competenza del semestre al 1° aprile 1890 sul fondo fisso di ammortamento in ragione dell'1 per mille sul capitale nominale di lire 785,500 per le millecinquecentosettantuna Obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

PROSPETTO di liquidazione della rendita consolidata 5 per cento di cui a senso della legge 8 marzo 1874, N. 1834, devesi disporre la emissione in sostituzione dei titoli di debiti redimibili dello Stato presentati per la loro conversione nel periodo decorso dal 1° ottobre a tutto il 31 dicembre 1889.

Rendite dei debiti redimibili dello Stato presentate alla conversione				Consolidato 5 per cento da darsi in cambio		Prorata d'interessi dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata		
Specie dei titoli	Quantità dei titoli	Rendita	Decorrenza di godimento	Rendita	Decorrenza di godimento	al lordo	Ritenuta del 13 20 per 100	al netto
Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 (Blount) .	1571	39,275 »	1° ottob. 1889	39,275 »	1° genn. 1890	9,818 75	1,296 15	8,522 60
Obbligazioni della ferrovia di Novara	45	720 »	»	720 »	»	180 »	23 76	156 24
Obbligaz. della ferrovia Vittorio Emanuele	2	30 »	»	30 »	»	7 50	» 99	6 51
Obbligaz. del prestito 5 % Parma (Decreti 15 e 16 giugno 1827)	5	500 »	23 sett. 1889	500 »	»	136 11	17 97	118 14
Obbligaz. dei Canali Cavour .	300	9,000 »	1° luglio 1889	8,880 »	»	4,440 »	586 08	3,853 92
Obbligaz. del prestito Hambro-Sardegna (Legge 26 giugno e R. decreto 22 luglio 1851).	1	625 »	1° dicem. 1889	625 »	»	52 08	6 87	45 21
Totale . .	1924	50,150 »		50,030 »		14,634 44	1,931 82	12,702 62

Roma, addì 27 gennaio 1890.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
GIOLITTI.

Il Numero **6620** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 113 del regolamento unico per l'istruzione elementare approvato con Nostro Regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (serie 3ª);

Considerata la necessità di rettificare l'errore tipografico occorso in detto articolo nella pubblicazione del testo ufficiale essendosi stampato *ed* invece di *od;*

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 113 del regolamento unico per l'istruzione elementare approvato con R. decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (serie 3ª) deve leggersi nel tenore seguente:

« Fra le rurali, apparterranno alla prima classe le scuole non annoverate fra le urbane stabilite nei comuni che sono capoluogo di mandamento od hanno una popolazione unita o sparsa maggiore di 3000 abitanti; alla seconda, le scuole dei comuni, che hanno una popolazione unita o dispersa maggiore di 2000 abitanti.

Tutte le altre scuole eccetto quelle dichiarate fuori di classe, saranno poste alla 3ª classe ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1890.

UMBERTO

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6822** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3ª), col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare con decreto Reale le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio Superiore dell'Industria e del Commercio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1 marzo 1890, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

REGOLAMENTO
sulle importazioni ed esportazioni temporanee

TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Le merci estere ammesse alla temporanea importazione e le merci nazionali ammesse alla temporanea esportazione sono quelle indicate nelle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze potrà permettere l'esportazione temporanea di merci nazionalizzate per essere riparate, quando la riparazione non possa convenientemente eseguirsi che dal fabbricante.

Art. 3.

Con le norme che verranno indicate di volta in volta dal Ministero delle finanze si potranno importare ed esportare temporaneamente le manifatture e gli oggetti d'arte destinati alle Esposizioni.

Art. 4.

Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine, deve essere prestata cauzione per l'ammontare dei diritti, e, salve le eccezioni indicate nei seguenti articoli, per il massimo delle pene comminate dall'articolo 95 della legge doganale per la mancata presentazione del certificato di scarico delle bollette di cauzione.

La cauzione deve essere prestata in contanti o con cartelle di rendita italiana.

La rendita si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello nel quale ha luogo l'importazione o l'esportazione temporanea, e viene ammessa per nove decimi del detto valore.

Art. 5.

Per l'importazione temporanea di merci estere sarà data al proprietario:

a) la bolletta di temporanea importazione con cauzione, allorchè trattisi di merci soggette a dazio d'importazione;

b) la bolletta di temporanea importazione senza cauzione, quando trattisi di merci esenti da dazio d'importazione.

Per l'esportazione temporanea delle merci nazionali sarà data:

a) la bolletta di temporanea esportazione con cauzione, quando trattisi di merci soggette a dazio di esportazione;

b) la bolletta di temporanea esportazione senza cauzione, quando trattisi di merci esenti da dazio di esportazione.

Art. 6.

Le bollette di temporanea importazione od esportazione stabilite dal precedente articolo devono avere i requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento doganale per la dichiarazione, e devono indicare:

a) il giorno in cui vengono consegnate;

b) il termine entro il quale le merci debbono essere riesportate o reimportate;

c) i contrassegni apposti alle merci, quando ne sia prescritta la applicazione;

d) la dogana di confine alla quale le merci vengono assegnate per l'attestazione di uscita dallo Stato ed il termine entro il quale debbono giungervi, quando trattisi di bollette di temporanea esportazione emesse da una dogana interna.

Sulle bollette di temporanea importazione ed esportazione con cauzione deve pure essere indicato in qual modo e per qual somma la cauzione sia stata prestata.

Art. 7.

Quando la dichiarazione per temporanea esportazione è presentata ad una dogana interna, questa, dopo eseguita la visita, applica ai colli il bollo a piombo per accertarne l'identità fino al confine.

La dogana di confine alla quale le merci vengono presentate per l'uscita dallo Stato si accerta che i colli non siano stati alterati, rimuove il bollo a piombo, ed attesta a tergo della bolletta il passaggio della linea doganale.

Art. 8.

Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione delle merci temporaneamente importate od esportate deve essere limitato al tempo strettamente necessario per compiere le operazioni per le quali viene chiesta la temporanea importazione od esportazione.

In nessun caso tale termine può eccedere il limite massimo stabilito dai seguenti articoli per ciascuna qualità di merce.

Art. 9.

Il direttore o il vice-direttore della dogana dalla quale venne rilasciata la bolletta di temporanea importazione od esportazione ha facoltà di accordare proroghe al termine assegnato nella bolletta medesima, fino a raggiungere il limite massimo di che al precedente articolo.

Se la bolletta di temporanea importazione od esportazione venne rilasciata da una dogana che non sia retta da un direttore o da un vice-direttore la facoltà di accordare proroghe entro detti limiti spetta all'Intendenza di finanza dalla quale dipende la dogana.

Per ottenere le proroghe deve esserne fatta domanda dalla persona alla quale è stata rilasciata la bolletta o dal suo legale rappresentante. La domanda deve essere presentata in carta da bollo al competente ufficio prima della scadenza del termine stabilito sulla bolletta, altrimenti si considera come non presentata.

Art. 10.

La riesportazione o la reimportazione delle merci deve aver luogo per la dogana che ha rilasciata la bolletta di temporanea importazione od esportazione, e deve esser fatta dalla stessa persona per conto della quale fu effettuata l'importazione o l'esportazione temporanea, salve le eccezioni stabilite dai seguenti articoli.

Art. 11.

Per la riesportazione di merci temporaneamente importate e per la **reimportazione** di quelle temporaneamente esportate, salve le eccezioni **stabilite dagli articoli** 180, 235, 248, 251, 264 e 273, oltre alla **bolletta di temporanea** importazione od esportazione, deve essere **presentata la dichiarazione.**

La dichiarazione deve farsi nei modi e con le forme stabilite dalla **legge** e dal regolamento doganale e deve altresì indicare la data ed il numero della bolletta di temporanea importazione ed esportazione della quale si domanda lo scarico, nonchè la dogana che l'ha emessa

Art. 12.

Riconosciuta l'identità delle merci dichiarate per riesportazione o per reimportazione la dogana ritira la bolletta di temporanea importazione od esportazione e rilascia la bolletta di riesportazione o di **reimportazione.**

Quando la dichiarazione di riesportazione o di reimportazione, giusta le **eccezioni** indicate nei seguenti articoli, sia fatta verbalmente la **dogana, dopo accertata** l'indennità delle merci, si limita ad attestare a tergo delle bollette di temporanea importazione od esportazione l'avvenuta **riesportazione o reimportazione** delle merci medesime.

Art. 13.

Quando la dichiarazione per riesportazione o reimportazione viene presentata ad una dogana interna, questa rilascia sempre la bolletta di riesportazione o di reimportazione di cui al precedente articolo, tranne che si tratti di riesportazione a scarico di bollette di temporanea importazione con cauzione.

In questo caso la merce deve essere spedita con bolletta di cauzione alla dogana di confine, seguendo le norme stabilite dalla legge doganale per la spedizione di merci da una dogana all'altra.

Le bollette di riesportazione emesse dalle dogane interne devono indicare, oltre a quanto è compreso nella dichiarazione, la dogana di confine alla quale le merci vengono assegnate per l'attestazione di uscita dallo Stato ed il termine entro il quale debbono giungervi.

Le bollette di cauzioni devono indicare, oltre a quanto è stabilito dalla legge e dal regolamento doganale per la spedizione di merci da una dogana all'altra, il numero e la data della bolletta di temporanea importazione alla quale le merci si riferiscono, nonchè la dogana che l'ha emessa.

Art. 14.

La riesportazione o la reimportazione delle merci temporaneamente importate od esportate può essere fatta a riprese, osservate per ciascuna **spedizione le norme** indicate dagli articoli 10, 11, 12 e 13.

Per ciascuna **spedizione** la dogana prende nota, a tergo delle bollette di **temporanea importazione** od esportazione, della qualità e quantità delle **merci riesportate** o reimportate, e ritira la bolletta solo quando **ne sia ultimato lo scarico.**

Art. 15.

La dogana che eseguisce lo scarico parziale o totale delle bollette di **temporanea importazione od esportazione** emessa da altre dogane deve **immediatamente renderne avvisata** la dogana che le ha rilasciate, nei **modi e con le forme** stabilite dal regolamento doganale.

Art. 16.

La restituzione della cauzione prestata per l'importazione o l'esportazione temporanea di merci è fatta dalla dogana che ha emessa la bolletta.

Per le merci che possono essere riesportate e reimportate per una dogana diversa da quella che ha emessa la bolletta di temporanea importazione od esportazione la cauzione deve essere restituita dalla **dogana** che ha eseguito lo scarico, eccetto che chi presenta le merci **intenda** ottenere la restituzione dalla dogana che ha rilasciata la **bolletta.**

In questo caso la dogana che ha effettuato lo scarico deve rilasciare **a chi ha presentato** la merce un certificato che attesti l'avvenuta **riesportazione o reimportazione** nel termine stabilito.

Art. 17.

Le bollette di temporanea esportazione emesse da una **dogana interna non sono valide per la reimportazione delle merci quando non** siano munite dall'attestazione di **uscita dallo Stato per parte della dogana** di confine alla quale le merci **furono assegnate, in conformità di** quanto è prescritto dall'articolo 6.

Art. 18.

Se, alla scadenza del termine stabilito sulla **bolletta o prorogato, le** merci importate od esportate temporaneamente con **cauzione non sono** state tutte riesportate o reimportate si deve senz'altro **convertire in** riscossione definitiva la parte della cauzione corrispondente **ai diritti** di confine dovuti sulle merci delle quali non siasi effettuata la **riesportazione** o la reimportazione.

La parte della cauzione corrispondente all'ammontare della **multa** deve essere trattenuta dalla dogana, la quale ha obbligo di redigere il processo verbale di contravvenzione e di procedere ai termini della legge e del regolamento doganale.

La dogana prescinde dal redigere processo verbale di contravvenzione quando la cauzione debba essere prestata soltanto per l'ammontare del dazio e sia stata depositata in contanti.

Art. 19.

Sui recipienti contenenti merci di temporanea importazione si deve riscuotere il dazio quando abbiano carattere proprio e non siano di uso abituale al trasporto ed alla conservazione delle merci che contengono, o possano formare oggetto di speculazione dopo aver **servito al trasporto,** salva pero la facoltà concessa dall'articolo 242.

Le controversie che insorgano sul proposito fra le dogane ed **i contribuenti** saranno definite con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per **la** risoluzione delle controversie doganali.

Art. 20.

In caso di abusi il ministro delle finanze può sospendere **l'importazione** o l'esportazione temporanea delle merci che vi sono **ammesse,** ed ordinare che non sia concessa l'importazione o **l'esportazione temporanea** a determinate persone, e ciò senza **pregiudizio delle pene comminate** dalla legge doganale.

Art. 21.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente decreto saranno osservate le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale.

TITOLO II.

MERCI AMMESSE ALL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA.

CAPITOLO I.

Zucchero di seconda classe per essere raffinato.

Art. 22.

Per ottenere l'importazione temporanea dello zucchero di seconda classe per essere raffinato deve essere presentata al Ministero regolare domanda corredata del tipo planimetrico e della descrizione della raffineria.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi:

1° ad eseguire nella raffineria tutte le opere che il Ministero ritenga necessarie per le operazioni doganali e per l'esercizio della vigilanza;

2° a fornire la raffineria dei mezzi occorrenti all'esecuzione delle anzidette operazioni;

3° a rimborsare l'Amministrazione delle spese per il personale addetto **alle verificazioni** ed alla vigilanza permanente nell'interno della raffineria;

4° a tenere a **disposizione** degli impiegati doganali e degli **agenti** di finanza un apposito locale nello stesso stabilimento;

5° **a** lavorare **esclusivamente** lo zucchero destinato alla **riesportazione.**

Art. 23.

La concessione è data dal ministro delle finanze, con **decreto nel** quale devono essere indicate tutte le condizioni alle quali il richiedente deve sottostare per ottenere la temporanea importazione.

Art. 24.

La bolletta di temporanea importazione deve **indicare, oltre al peso netto** dalle tare legali, **il peso netto reale dello zucchero.**

Art. 25.

Lo zucchero temporaneamente importato deve essere immesso in magazzini chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è custodita dalla dogana.

Art. 26.

La dogana, oltre al registro delle bollette di temporanea importazione, deve tenere uno speciale registro di magazzino, il quale rappresenta il carico e lo scarico dei magazzini indicati all'articolo precedente.

Art. 27.

Per l'estrazione dello zucchero dai magazzini deve essere presentata, unitamente alla bolletta di temporanea importazione della quale si chiede lo scarico, una richiesta indicante la quantità di zucchero che s'intende di mettere in lavorazione.

Art. 28.

Lo zucchero che si estrae dai magazzini per essere posto in lavorazione deve essere pesato, ed accompagnato in fabbrica con una bolletta di estrazione da magazzino, staccata da speciale registro a matrice e figlia.

In questa bolletta si deve indicare il numero e la data di quella di temporanea importazione a scarico della quale viene ammessa, nonchè la data dell'estrazione e la quantità dello zucchero uscito dal magazzino.

Art. 29.

L'impiegato che emette la bolletta di estrazione da magazzino eseguisce lo scarico di quella di temporanea importazione, riportandovi il numero e la data della bolletta emessa.

La richiesta presentata ai termini dell'articolo 27 viene allegata alla matrice della corrispondente bolletta di estrazione da magazzino.

Art. 30.

La bolletta di estrazione da magazzino, munita dall'agente di finanza che ne ha l'incarico dell'attestazione che lo zucchero è stato posto in lavorazione, è trasmessa all'impiegato che tiene i registri di magazzino e delle bollette di temporanea importazione.

Eseguito su ambedue i registri lo scarico della quantità di zucchero estratta dal magazzino, la bolletta viene allegata alla matrice di quella di temporanea importazione a scarico della quale fu emessa.

Art 31.

All'atto dell'ultimo scarico la bolletta di temporanea importazione viene ritirata per essere unita alla rispettiva matrice dopo gli opportuni riscontri col registro delle bollette di temporanea importazione o la chiusura della corrispondente partita.

Art. 32.

Gli zuccheri raffinati che escono dai locali della fabbrica, quando non vengano subito riesportati, devono essere depositati, con la qualificazione di *zucchero di prima classe,* in magazzini speciali, previa dichiarazione e visita nelle forme prescritte dall'articolo 56 della legge doganale.

A questi magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge e del regolamento doganale sui depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Art. 33.

Per l'estrazione degli zuccheri raffinati dai magazzini indicati nel precedente articolo si procede secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale per la riesportazione delle merci estere provenienti dai depositi doganali.

Art. 34.

I melazzi ricavati dalla raffinazione possono essere riesportati con le formalità stabilite per la riesportazione degli zuccheri raffinati, oppure immessi in consumo previo pagamento del dazio stabilito dalla tariffa doganale per il melazzo proveniente dall'estero.

In quest'ultimo caso la bolletta di pagamento del dazio serve a legittimare l'uscita dei melazzi dalla raffineria.

Art. 35.

I melazzi che non siano dichiarati per riesportazione o per consumo appena usciti dai locali della fabbrica, sono immessi in deposito con le norme stabilite dall'articolo 32 per gli zuccheri raffinati.

Art. 36.

L'Amministrazione ha facoltà di arrestare in ogni tempo la lavorazione per eseguire verifiche in fabbrica e nei magazzini, a fine di constatare se vi sia perfetta corrispondenza fra le quantità di zucchero esistenti nella raffineria e quelle risultanti dai registri.

Art. 37.

Il Ministero ha facoltà di prescrivere che per tutti gli zuccheri che si mettono in lavorazione sia determinata con l'analisi polarimetrica la quantità di prodotto cristallizzabile, allo scopo di esercitare un controllo sul movimento degli zuccheri nella raffineria, accertando se la quantità di quelli raffinati che si riesportano o s'immettono nei depositi corrisponda ai rendimenti in zucchero raffinato di quelli di seconda classe posti in lavorazione.

Art. 38.

Quando la raffineria non intendesse più di valersi dell'importazione temporanea, o quando, in seguito alle verificazioni di cui all'articolo 36, venissero scoperti abusi o frodi a danno dell'erario, dovrà essere riscosso il dazio su tutti gli zuccheri e sui melazzi esistenti nella raffineria, salva l'applicazione delle multe stabilite dall'articolo 98 della legge doganale per le differenze che si riscontrassero nei magazzini.

Il dazio sugli zuccheri di seconda classe dovrà riscuotersi deducendo le prescritte tare legali dal peso lordo indicato sulle bollette di temporanea importazione non ancora scaricate, eccetto che dalla verificazione delle quantità di zucchero esistenti nei magazzini risulti un peso netto superiore a quello che costituisce il carico dei registri. Sulle eccedenze, quando vi siano, il dazio e le multe saranno liquidati in base al peso netto reale.

Sugli zuccheri raffinati e sui melazzi si dovrà riscuotere il dazio rispettivamente stabilito dalla tariffa per lo zucchero di prima classe o per il melazzo, osservate le disposizioni in vigore per lo sdoganamento delle merci esistenti nei depositi doganali.

CAPITOLO II.

Bozzoli, seta greggia e cascami di seta greggi (escluso il *roccadino* o *pettenuzzo*).

Art 39.

L'importazione temporanea dei bozzoli per trarne la seta, della seta tratta semplice greggia per essere addoppiata o torta in organzino o trama, e dei cascami di seta greggi (escluso il *roccadino* o *pettenuzzo*) per essere pettinati può aver luogo, per qualsiasi quantità, e soltanto presso le dogane autorizzate dal Ministero.

Art. 40.

I bozzoli e doppioni, sfarfallati o tarmati, e quelli rugginosi la cui parte sana non superi od eguagli la parte rugginosa sono ammessi all'importazione temporanea come cascami di seta greggi e non come bozzoli o doppioni.

Art 41.

Le bollette di temporanea importazione dei bozzoli, oltre a quanto è prescritto dall'articolo 6, debbono indicare se trattisi di bozzoli o di doppioni.

I bozzoli debbono essere classificati secondo la distinzione fatta alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* dell'articolo 44.

Tanto per i bozzoli quanto per i doppioni, disseccati, si deve indicare, sulla bolletta di temporanea importazione, l'opificio o il luogo al quale sono destinati per la lavorazione o pel temporaneo deposito.

Il Ministero ha facoltà di stabilire speciali discipline di vigilanza per accertare che i bozzoli od i doppioni disseccati raggiungano la destinazione indicata sulla bolletta.

Art. 42.

Per l'importazione temporanea dei bozzoli o dei doppioni, disseccati, provenienti dall'estero per via di terra, è necessaria la presentazione del certificato di provenienza vidimato dall'Autorità consolare del luogo di partenza.

Tale certificato deve restare presso la dogana, allegato alla dichiarazione per temporanea importazione.

Art. 43.

Per la riesportazione dei prodotti contemplati nel presente capitolo non può essere assegnato un termine maggiore di sei mesi.

La riesportazione può aver luogo per una dogana diversa da quella che ha emessa la bolletta di temporanea importazione, purchè abbia le stesse facoltà.

La riesportazione può essere fatta anche da persona diversa da quella per conto della quale fu effettuata l'importazione temporanea, ma in questo caso la bolletta di temporanea importazione deve portare la girata a favore di chi riesporta la merce.

Sulla bolletta non è permessa che una sola girata.

Art. 44.

A scarico delle bollette di temporanea importazione di bozzoli, di seta tratta greggia e di cascami di seta greggi, debbono ammettersi:

a) per ogni quintale di bozzoli freschi, chilogrammi nove di seta tratta semplice, greggia, oppure chilogrammi otto e grammi cinquecentocinquanta di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

b) per ogni quintale di bozzoli depurati, gialli e bianchi, di produzione europea, disseccati, chilogrammi venticinque di seta tratta semplice, greggia, oppure chilogrammi ventitre e grammi settecento cinquanta di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

c) per ogni quintale di bozzoli asiatici depurati, disseccati, chilogrammi venti di seta tratta semplice, greggia, oppure chilogrammi diciannove di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

d) per ogni quintale di bozzoli disseccati d'infima qualità e asiatici non depurati, chilogrammi quindici di seta tratta semplice, greggia, oppure chilogrammi quattordici e grammi duecentocinquanta di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

e) per ogni quintale di doppioni disseccati, chilogrammi venticinque di *doppio filato* o seta tratta da doppioni, semplice, greggia, oppure chilogrammi ventitre e grammi settecentocinquanta di *doppio torto* o seta tratta da doppioni, addoppiata o torta, greggia;

f) per ogni quintale di seta tratta semplice, greggia, chilogrammi novantacinque di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

g) per ogni quintale di cascami di seta greggi, chilogrammi cinquanta di cascami di seta pettinati.

CAPITOLO III.

Filati di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi od imbianchiti, per essere tinti.

Art. 45.

L'importazione temporanea dei filati di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi od imbianchiti, per essere tinti può aver luogo presso le sole dogane di primo ordine e per quelle di secondo ordine autorizzate allo sdoganamento dei filati della rispettiva qualità.

Art. 46.

Non possono ammettersi all'importazione temporanea per la tintura i filati in quantità inferiore ad un quintale.

Art. 47.

Sulle bollette di temporanea importazione si deve indicare il numero delle matasse temporaneamente importate ed il peso di 500 metri di filato.

Una delle matasse è trattenuta dalla dogana come campione per i necessari confronti all'atto della riesportazione dei filati tinti.

Se i filati, anche della stessa qualità, sono in matasse diverse, è trattenuta come campione una matassa per ciascuna specie.

Art. 48.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 49.

Lo scarico delle bollette deve essere fatto tenendo conto tanto del numero delle matasse, quanto del peso dei filati che si riesportano.

L'aumento di peso subito dai filati per effetto della tintura si determina confrontando il peso di 500 metri di filato greggio od imbianchito col peso di 500 metri di filato tinto.

Art. 50.

Se alla riesportazione si riscontra corrispondenza nel peso, ma deficienza nel numero delle matasse, la dogana converte in riscossione definitiva la parte della cauzione corrispondente ai diritti di confine dovute sulle matasse mancanti, trattiene la restante parte della cauzione e redige processo verbale di contravvenzione per l'applicazione della multa comminata dal secondo capoverso dell'articolo 97 della legge doganale.

Il peso delle matasse mancanti, sul quale deve essere commisurato il dazio, si determina attribuendo a ciascuna matassa mancante un peso eguale a quello medio delle matasse della stessa specie importate temporaneamente.

Quando si ripresentano alla riesportazione tutte le matasse temporaneamente importate, e, detratto l'aumento di peso prodotto dalla tintura, risulta una deficienza nel peso complessivo, la dogana riscuote il dazio sulla quantità mancante, prescindendo dall'applicazione della multa, eccetto che, dal confronto col campione che essa possiede, risulti provata la sostituzione della merce.

CAPITOLO IV.

Filati di cotone per la fabbricazione dei tessuti misti di seta e cotone.

Art. 51.

L'importazione temporanea dei filati di cotone misuranti più di 50,000 metri per mezzo chilogramma, destinati alla fabbricazione dei tessuti misti di seta e cotone, può aver luogo presso le sole dogane di primo ordine.

Art. 52.

Dei filati importati temporaneamente devesi prelevare un campione per confrontarlo, all'atto dell'esportazione dei tessuti misti, coi fili di cotone che ne formano parte.

Art. 53.

Non sono ammessi all'importazione temporanea i filati in quantità inferiore a cinquanta chilogrammi.

Art. 54.

Il termine da assegnare per la riesportazione dei filati destinati alla fabbricazione dei tessuti misti di seta e cotone non può essere maggiore di un anno.

Art. 55.

La dichiarazione per riesportazione deve indicare, oltre a quanto è stabilito dall'articolo 11, la quantità di filati di cotone che venne impiegato nella fabbricazione dei tessuti misti presentati per lo scarico.

Art. 56.

La dogana si accerta dell'esattezza delle quantità indicate nella dichiarazione determinando, mediante lo sfilacciamento di una porzione del tessuto da esportare, in quale proporzione il cotone entri nel tessuto stesso.

Se dalla visita dei tessuti che si presentano per l'esportazione risulta che i filati di cotone impiegati nella loro fabbricazione sono stati imbianchiti o tinti, la quantità dei filati di cotone come sopra accertata deve essere aumentata o diminuita per compensare rispettivamente la diminuzione di peso prodotta dall'imbianchimento o l'aumento prodotto dalla tintura.

La misura di tale aumento o diminuzione è stabilita come segue:

Filati greggi:

- imbianchiti, diminuzione 4 %
- tinti in rosso, aumento 8 %
- tinti in turchino, aumento 5 %
- tinti in nero semplice, aumento 7 %
- tinti in nero-nero, aumento 12 %
- tinti in bruno, caffè, marrone, oliva, al cattù, aumento 10%.
- tinti in grigio ed altre tinte chiare, aumento 1 %.

Filati imbianchiti:

- tinti in rosso, aumento 10 %
- tinti in grigio ed altre tinte chiare, aumento 1 %.

Art. 57.

Quando i tessuti da esportare siano di differenti qualità e colori deve essere presentata, unitamente alla dichiarazione per riesportazione, una distinta indicante il numero delle pezze di ciascuna qualità e dello stesso colore, il peso netto di ciascuna qualità di tessuto e la proporzione fra il peso dei filati di cotone e quello del tessuto stesso.

La dogana si limita ad accertarsi della esattezza di tali indicazioni verificando il peso ed eseguendo soltanto su qualche pezza l'esperimento di cui è detto nella prima parte del precedente articolo.

Se non risultano sensibili differenze rispetto alle indicazioni della distinta, questa serve di base per determinare la quantità dei filati da scaricare.

La distinta è considerata come parte integrante della dichiarazione e deve restare allegata alla matrice della bolletta di riesportazione.

Art. 58.

Non vi è luogo all'applicazione della multa, per le quantità non riesportate entro il termine assegnato sulla bolletta, quando le deficienze non superino il cinque per cento.

CAPITOLO V.

Filati di lana e di pelo di cammello destinati alla fabbricazione dei tessuti di lana e pelo di cammello per le fabbriche di olio, candele stearlche, ceresina e simili.

Art. 59.

L'importazione temporanea dei filati di lana e di pelo di cammello destinati alla fabbricazione dei tessuti di lana e pelo di cammello per le fabbriche di olii, candele steariche, ceresine e simili può aver luogo soltanto presso le Dogane di prim'ordine.

Art. 60.

La dogana preleva un campione dei filati che s'importano temporaneamente, per i necessari confronti all'atto della riesportazione.

Art. 61.

Non possono ammettersi all'importazione temporanea i filati in quantità inferiore ad un quintale.

Art. 62.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 63.

Sulla dichiarazione per riesportazione si deve indicare la quantità di ciascuna specie di filati importati temporaneamente, impiegata nella fabbricazione dei tessuti che si riesportano.

La dogana si accerta, mediante il confronto coi campioni, dell'identità dei filati dichiarati per riesportazione e quando nella fabbricazione dei tessuti siano stati impiegati filati di diverse qualità, per verificare l'esattezza delle quantità indicate nella dichiarazione, determina, mediante lo sfilacciamento di una parte del tessuto, in quale proporzione entrino nel tessuto stesso i filati di ciascuna specie importati temporaneamente.

Quando i tessuti siano composti di filati d'una sola qualità, importati temporaneamente, la dogana dà scarico alla bolletta di temporanea importazione per un peso eguale a quello dei tessuti che si esportano.

Art. 64.

Per le quantità di filati non riesportate entro il termine assegnato sulla bolletta la dogana procede ai sensi dell'articolo 18, esclusa l'applicazione della multa quando le deficienze non superino il cinque per cento.

CAPITOLO VI.

Tessuti di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi per essere imbianchiti, o greggi od imbianchiti per essere tinti o stampati.

Art. 65.

L'importazione temporanea dei tessuti di canapa, di lino, di cotone o di lana, greggi per essere imbianchiti, e greggi od imbianchiti per essere tinti o stampati può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 66.

Le operazioni d'importazione temporanea possono compiersi presso lo stabilimento al quale i tessuti sono destinati per essere imbianchiti, tinti o stampati.

Art. 67.

Non sono ammessi all'importazione temporanea i tessuti in quantità inferiore ad un quintale.

Art. 68.

La cauzione deve essere prestata per il solo ammontare del dazio, ed il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 69.

Dopo eseguita la visita la dogana preleva un campione dei tessuti importati temporaneamente, per gli opportuni confronti da farsi all'atto della riesportazione, ed appone alle due estremità di ciascuna pezza uno speciale contrassegno.

Art. 70.

Sulla bolletta di temporanea importazione, oltre a quanto è stabilito dall'articolo 6, si deve indicare, per ciascuna qualità di tessuto, il numero delle pezze e la misura complessiva in metri quadrati.

Art. 71.

All'atto della riesportazione, se le pezze sono presentate intere, la dogana si limita ad accertarsi che ognuna di esse presenti il contrassegno appostovi e che, per ogni qualità di tessuto, venga riesportato lo stesso numero di pezze indicato sulla bolletta di temporanea importazione.

Se la riesportazione è fatta a riprese, fino a che non siano state presentate tutte le pezze importate temporaneamente, si deve tener conto, nel dare scarico alla bolletta, tanto del numero delle pezze, quanto del peso, il quale si determina, in ragione dei metri quadrati di tessuto che si riesportano, nei modi indicati dal seguente articolo.

Art. 72.

Quando le pezze siano state frazionate la dogana, dopo essersi accertata dell'identità di quelle mancanti di contrassegno facendone il confronto coi campioni e con le pezze sulle quali il contrassegno è rimasto, dà scarico alla bolletta di temporanea importazione per un peso eguale a quello di tanti metri quadrati del tessuto greggio od imbianchito importato temporaneamente, quanti sono i metri quadrati di tessuto imbianchito, tinto o stampato che si riesportano.

All'atto dello scarico finale della bolletta può essere concessa sanatoria per le lievi differenze di quantità che venissero a risultare per effetto delle variazioni nella larghezza e nella lunghezza delle pezze prodotte dalla lavorazione.

Art. 73.

I tessuti importati temporaneamente per essere stampati possono essere riesportati ridotti in fazzoletti.

In questo caso i tessuti devono essere presentati per la riesportazione in iscampoli di una dozzina o di mezza dozzina di fazzoletti.

Oltre ai due scampoli corrispondenti alle due estremità delle pezze, muniti di contrassegno, devono essere presentate alla dogana tante dozzine o mezze dozzine di fazzoletti, quante ne occorrono per completare le pezze rispettive.

Quando dal confronto dei fazzoletti coi campioni prelevati all'atto dell'importazione temporanea e coi capi delle pezze muniti di contrassegno, risulti provata l'identità dei tessuti, la dogana dà scarico alla bolletta, determinando il peso dei tessuti che si riesportano nei modi stabiliti dal precedente articolo.

CAPITOLO VII.

Tessuti di cotone greggi per essere ricamati ed imbianchiti, e greggi od imbianchiti per essere soltanto ricamati.

Art. 74.

L'importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi per essere ricamati ed imbianchiti e di quelli greggi od imbianchiti per essere soltanto ricamati può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 75.

All'atto della temporanea importazione la dogana preleva un campione dei tessuti ed appone alle due estremità di ciascuna pezza un contrassegno.

Art. 76.

La quantità minima di tessuti che può essere ammesssa all'importazione temporanea, è stabilita nella misura di cinquanta chilogrammi.

Art. 77.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 78.

I tessuti possono essere riesportati ridotti in iscampoli, in bende, o in tende.

In questo caso devono essere presentati alla dogana, insieme coi capi delle pezze muniti del contrassegno, tanti scampoli, tante bende o tante tende, quanti ne occorrono per completare il peso delle pezze importate temporaneamente.

Art. 79.

La dogana si accerta dell'identità dei tessuti confrontandoli coi campioni prelevati all'atto dell'importazione temporanea, e, quando non sia presentata l'intera quantità di tessuti importata temporaneamente, scarica dalla bolletta un peso eguale a quello dei tessuti ricamati che si riesportano.

Per le quantità di tessuti che, dopo scaduto il termine assegnato, non risultino riesportate, si procede ai sensi dell'articolo 18.

CAPITOLO VIII.

Tessuti di canapa, di lino e di cotone, bianchi, e tessuti di lana di ogni specie, per essere ridotti in vestimenta.

Art. 80

L'importazione temporanea dei tessuti di lino e di cotone, bianchi, e dei tessuti di lana di ogni specie, per essere ridotti in vestimenta, può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine, di prima classe.

Art. 81.

Quando coi tessuti importati temporaneamente si vogliano fabbricare vestimenta composte di tessuti di differenti qualità, od anche soltanto foderate, in tutto o in parte, con tessuto di qualità diversa da quella del tessuto principale, deve esserne fatta domanda al Ministero, indicando la specie degli oggetti che si vogliono fabbricare.

Art. 82.

Nel caso previsto dal precedente articolo il Ministero stabilisce quanti metri quadrati di tessuto si devono considerare impiegati nella fabbricazione di ciascuno degli oggetti indicati nell'istanza.

Art. 83.

Non è ammessa l'importazione temporanea dei tessuti in quantità inferiore a chilogrammi cento per ciascuna specie.

Art. 84.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di tre mesi.

Art. 85.

All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva, per ciascuna qualità di tessuti, un campione sul quale indica il peso di un metro quadrato del rispettivo tessuto, nonchè il numero e la data della bolletta di temporanea importazione emessa, ed il numero d'ordine sotto il quale il tessuto è descritto nella bolletta medesima, quando questa comprenda tessuti di diverse qualità.

Art. 86.

Sulla bolletta di temporanea importazione si deve indicare, per ciascuna qualità di tessuti, oltre al peso netto, la misura complessiva in metri quadrati.

Art 87.

Non sono ammesse a dare scarico alle bollette di temporanea importazione le vestimenta in quantità inferiore a venticinque chilogrammi.

Art. 88.

Le vestimenta da riesportare devono essere presentate alla dogana separate a seconda della loro specie e della qualità del tessuto principale di cui sono formate.

Nello stesso modo devono essere descritte sulla dichiarazione di riesportazione, sulla quale si deve pure indicare il numero degli oggetti di ciascuna specie che si riesportano, ed il numero d'ordine sotto il quale è descritto nella bolletta di temporanea importazione il tessuto impiegato nella fabbricazione degli oggetti stessi.

Art. 89.

Quando le vestimenta che si riesportano siano formate di tessuto di una sola qualità la dogana, dopo essersi accertata dell'identità del tessuto mediante il confronto col campione rispettivo, dà scarico alla bolletta di temporanea importazione per un peso eguale a quello delle vestimenta presentate.

Si considerano come formate di tessuto d'una sola qualità anche le vestimenta nelle quali al tessuto principale sia aggiunta qualche piccola guarnizione di materia diversa, o di tessuto d'altra specie, e segnatamente le camicie aventi i colli, i davanti o i polsini di tessuto differente da quello di cui sono formate.

Art. 90.

Quando vengano presentate alla riesportazione vestimenta formate con tessuti di più qualità la dogana si accerta che si tratti di oggetti pei quali sia stato ottemperato a quanto è prescritto dall'articolo 81, e stabilisce quanti metri quadrati d'ogni specie si riesportano, prendendo per base, per ciascun oggetto, le misure indicate dal Ministero ai termini dell'articolo 82.

Dalla bolletta di temporanea importazione deve essere scaricato, per ogni qualità di tessuto, un peso eguale a quello accertato all'atto dell'importazione temporanea per altrettanti metri quadrati di tessuto della rispettiva specie.

Art. 91.

Per le quantità di tessuti non riesportate entro il termine assegnato sulla bolletta la dogana procede ai sensi dell'articolo 18, esclusa l'applicazione della multa quando le deficienze non superino il cinque per cento.

CAPITOLO IX.

Tessuti di ogni specie per essere gommati e ridotti in vestimenta ed altri oggetti impermeabili.

Art. 92.

L'importazione temporanea dei tessuti di ogni specie per essere gommati e ridotti in vestimenta ed altri oggetti impermeabili può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 93

Per ottenere l'importazione temporanea deve essere presentata al Ministero regolare domanda, corredata di un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alla fabbricazione di vestimenta ed altri oggetti di tessuto gommato.

Nell'istanza deve essere indicata partitamente la specie degli oggetti che s'intende di fabbricare.

Art. 94.

Nel decreto di concessione il Ministero stabilisce quanti metri quadrati di tessuto si devono considerare impiegati nella fabbricazione di ciascuno degli oggetti indicati nell'istanza di che al precedente articolo.

Art. 95.

La quantità minima dei tessuti di ciascuna specie che può essere importata temporaneamente è stabilita nella misura di cinquanta chilogrammi.

Art. 96.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 97.

All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva un campione per ciascuna qualità di tessuti, indicandovi la marca del rispettivo tessuto, ed il peso di un metro quadrato.

Art. 98.

I campioni devono essere custoditi dalla dogana anche dopo lo scarico finale della bolletta alla quale si riferiscono.

Presentandosi nuovamente all'importazione temporanea tessuti dei quali la dogana possiede già il campione non è necessario di prelevarne un altro.

La dogana si limita in questo caso ad accertarsi che il peso di un metro quadrato del tessuto che s'importa temporaneamente corrisponda al peso indicato sopra il campione che rappresenta il tessuto del medesimo tipo.

Art. 99.

Sulla bolletta di temporanea importazione, oltre al peso netto, si deve indicare, per ciascuna qualità di tessuti, la marca rispettiva, e la misura complessiva in metri quadrati.

Art. 100.

Gli oggetti da riesportare devono essere presentati alla dogana separati a seconda della loro specie e della qualità del tessuto impiegato nella fabbricazione.

Art. 101.

Non sono ammessi a dare scarico alle bollette di temporanea importazione gli oggetti fatti con tessuto ricoperto d'ambo i lati di gomma elastica o del quale la dogana non abbia modo di riconoscere la identità.

Art. 102.

Sulla dichiarazione per riesportazione si deve indicare il numero degli oggetti di ciascuna specie che si riesportano, e la marca che contraddistingue il tessuto impiegato nella loro fabbricazione.

Art. 103.

La dogana si accerta che gli oggetti presentati per la riesportazione non siano fatti con tessuto di un tipo diverso da quello indicato sulla bolletta di temporanea importazione della quale si chiede lo scarico; verifica, in confronto con la dichiarazione di riesportazione, il numero degli oggetti di ciascuna specie, e si assicura dell'identità del tessuto del quale gli oggetti stessi sono formati, mediante il confronto col corrispondente campione.

Quando non risultino differenze la dogana stabilisce quanti metri quadrati in tessuto d'ogni specie si riesportano, prendendo per base, per ciascun oggetto, le misure indicate dal Ministero ai termini dell'articolo 94, e scarica dalla bolletta di temporanea importazione un peso eguale a quello accertato all'atto dell'importazione temporanea per altrettanti metri quadrati di tessuto della stesso tipo.

Art. 104.

Per le quantità di tessuti non riesportate entro il termine assegnato sulla bolletta la dogana procede ai sensi dell'articolo 18, esclusa l'applicazione della multa quando le deficienze non superino il cinque per cento.

CAPITOLO X.

Cappelli di paglia, di panama, di palma e di giunco per subire qualsiasi lavorazione di riparazione, di complemento o di foggiatura.

Art. 105.

L'importazione temporanea dei cappelli di paglia, di panama, di palma e di giunco per subire qualsiasi lavorazione di riparazione, di complemento o di foggiatura è permessa per qualunque quantità e può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 106.

La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare, oltre al numero dei cappelli, la materia della quale sono formati e le operazioni alle quali debbono essere sottoposti

Art. 107.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

CAPITOLO XI.

Stracci per farne la cernita.

Art. 108.

L'importazione temporanea degli stracci per farne la cernita può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine, prima classe.

Art. 109.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 110.

La quantità minima di stracci che può essere ammessa all'importazione temporanea è di cinque quintali.

Art. 111.

All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva dai diversi colli una certa quantità di stracci per formarne un campione il quale rappresenti la massa degli stracci che s'importano temporaneamente.

Mediante la cernita delle diverse qualità di stracci che compongono il campione così formato, la dogana determina la quantità percentuale di stracci animali, vegetali bianchi e colorati contenuta nell'intera partita.

Art. 112.

Sulla bolletta di temporanea importazione si devono indicare distintamente le quantità di stracci animali e vegetali, e, per gli uni e per gli altri, le quantità dei bianchi e dei colorati.

Art. 113.

La dogana ammette alla riesportazione gli stracci animali, vegetali, bianchi e colorati, nelle quantità rispettivamente indicate sulla bolletta di temporanea importazione, dedotto il dieci per cento per le dispersioni.

CAPITOLO XII.

Ferro in lamiere, spranghe o verghe per la costruzione di ponti e tettoie.

Art. 114.

Le operazioni per la temporanea importazione del ferro in lamiere spranghe o verghe per la costruzione di ponti e tettoie devono effettuarsi presso lo stabilimento nel quale deve aver luogo la lavorazione

Art. 115.

Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente lamiere, spranghe o verghe di ferro deve esserne fatta regolare domanda a Ministero.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi:

1° a corrispondere le prescritte indennità agli impiegati ed agli agenti di finanza delegati ad eseguire presso lo stabilimento le operazioni doganali;

2° a fornire lo stabilimanto dei mezzi necessari per l'esecuzione delle anzidette operazioni;

3° a sostenere la spesa per l'acquisto del punzone col quale devono essere contrassegnati i ferri importati temporaneamente.

Art. 116.

La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare:

a) per le spranghe o verghe, il numero, il peso e la lunghezza di ciascuna, nonchè le dimensioni della sezione;

b) per le lamiere, il numero, il peso, la lunghezza, la larghezza e lo spessore.

Il numero ed il peso delle spranghe o verghe di sezione diversa, e delle lamiere il diverso spessore devono essere indicati distintamente.

Art. 117.

Accertata la regolarità della dichiarazione e specialmente l'esattezza delle dimensioni e del peso dei ferri, la dogana appone a ciascuno di essi il contrassegno col punzone, nella parte indicata dal proprietario o direttore dello stabilimento.

Art. 118.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di due anni.

Art. 119.

La dichiarazione per riesportazione, oltre a quanto è stabilito dallo articolo 11, deve indicare il numero, il peso netto e le dimensioni delle spranghe, verghe o lamiere che si riesportano.

Art. 120.

La dogana si assicura dell'esistenza del contrassegno sopra ciascuna spranga, verga o lamiera, ed accetta la lunghezza complessiva delle spranghe o verghe di eguale sezione, e la superficie complessiva delle lamiere di eguale spessore.

Il peso delle spranghe o verghe e delle lamiere che si riesportano si determina attribuendo alla totale lunghezza delle spranghe o verghe ed alla totale superficie delle lamiere il peso accertato all'atto della

temporanea importazione per una eguale lunghezza di spranghe o verghe della stessa sezione, e per una eguale superficie di lamiere dello stesso spessore.

Art. 121.

Il Ministero delle finanze, sull'istanza del proprietario dello stabilimento o del suo rappresentante, può prescrivere che l'indentità dei ferri sia accertata mediante vigilanza permanente nello stabilimento, anzichè colla punzonatura.

Le spese per la vigilanza sono a carico del richiedente.

CAPITOLO XIII.

Ferri ed acciai laminati in spranghe, verghe e rotaie non forate per la costruzione di ferrovie portatili.

Art. 122.

Le operazioni per la temporanea importazione dei ferri ed acciai laminati in spranghe, verghe e rotaie non forate, destinati alla costruzione di ferrovie portatili debbono effettuarsi presso lo stabilimento ne quale ha luogo la lavorazione.

Sono escluse dal beneficio della temporanea importazione le ganasce o stecche, anche non forate, per la congiunzione delle rotaie.

Art. 123.

Per ottenere l'importazione temporanea dei materiali indicati nel precedente articolo dev'esserne fatta regolare domanda al Ministero, indicando la specie dei materiali pei quali chiedesi la temporanea importazione e lo stabilimento nel quale s'intende d'impiegarli per la costruzione di ferrovie portatili.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a provvedere lo stabilimento dei mezzi necessari per la pesatura dei materiali, a sostenere la spesa per l'acquisto di un punzone, ed a corrispondere agli impiegati ed agli agenti di finanza le prescritte indennità.

La domanda deve essere corredata di un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che lo stabilimento è in condizioni da poter produrre ferrovie portatili.

Art. 124.

La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare:

a) il numero delle spranghe, verghe o rotaie, distinte secondo la lunghezza e la sezione;

b) per le spranghe e verghe, la lunghezza, la larghezza e lo spessore;

c) per le rotaie, la lunghezza, l'altezza della sezione e la larghezza del fungo.

Il peso deve essere dichiarato distintamente per ciascuna qualità di spranghe, verghe o rotaie.

Art. 125.

Accertata la regolarità della dichiarazione e specialmente l'esattezza delle dimensioni dei ferri od acciai e del numero o peso complessivo di quelli di uguale dimensione, la dogana appone a ciascuno di essi il contrassegno col punzone, nella parte indicata dal proprietario o direttore dello stabilimento.

Art. 126.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 127.

La bolletta di temporanea importazione deve indicare, oltre a quanto è stabilito dall'articolo 6, il peso medio di un metro delle verghe, spranghe o rotaie di ciascuna sezione, desumendolo dal rapporto fra il peso complessivo delle verghe, spranghe e rotaie di sezione uguale e la lunghezza totale di esse.

Art. 128.

La dichiarazione per riesportazione deve contenere, oltre a quanto è prescritto dell'articolo 11, le seguenti indicazioni:

a) la lunghezza totale dei binari che si esportano;

b) le dimensioni della sezione delle rotaie e delle spranghe o verghe impiegate nella loro fabbricazione;

c) il peso netto per ciascuna qualità di spranghe, verghe e rotaie.

Art. 129.

La dogana si accerta che i binari presentati per l'esportazione siano costruiti con ferri od acciai che presentino l'impronta fattavi col punzone all'atto dell'introduzione nello stabilimento, e che le dimensioni di detti ferri od acciai corrispondano con quelle indicate sulla dichiarazione.

Per lo scarico delle bollette di temporanea importazione la dogana stabilisce quanti metri di rotaie, di spranghe o di verghe d'ogni singola sezione si riesportano, e ne determina il peso in ragione del peso medio di un metro di rotaie, di spranghe o di verghe della medesima sezione, indicato sulla bolletta d'importazione temporanea.

CAPITOLO XIV.

Materiali metallici per la costruzione di macchine a vapore, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate.

Art. 130.

Le operazioni per la temporanea importazione dei materiali metallici destinati alla costruzione di macchine a vapore, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate devono compiersi presso l'opificio o stabilimento nel quale la costruzione deve aver luogo.

Art. 131.

Per ottenere l'importazione temporanea dei materiali indicati nel precedente articolo dev'essere presentata al Ministero regolare domanda, corredata di una copia autentica del contratto stipulato per la fornitura delle macchine, delle caldaie o dei veicoli da costruire, e di un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alla costruzione di macchine a vapore, di caldaie per macchine o di veicoli da strade ferrate.

Alla copia del contratto devono essere allegati i disegni delle macchine, delle caldaie e dei veicoli, con l'indicazione della qualità, della quantità e della destinazione dei materiali da impiegare nella costruzione.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a sottostare alle prescrizioni che verranno stabilite dal Ministero rispetto alla vigilanza da esercitarsi nell'interno dello stabilimento ed alla verificazione dei materiali all'atto dell'importazione temporanea e della riesportazione, nonchè a rimborsare l'Amministrazione delle spese relative.

Art. 132.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di due anni.

Art. 133.

I materiali temporaneamente importati devono essere immessi in magazzino a due differenti chiavi, una delle quali è custodita dalla dogana.

Della immissione dei materiali nel magazzino si deve prender nota su speciale registro.

Art. 134.

Per estrarre dal magazzino di deposito i materiali occorrenti per la fabbricazione delle macchine, delle caldaie o dei veicoli deve essere presentata una richiesta nella quale siano indicate la qualità e la quantità dei materiali.

Della estrazione dei materiali dal magazzino si deve prender nota sul registro indicato nel precedente articolo.

Art. 135.

Le norme per l'identificazione dei materiali e per lo scarico delle bollette di temporanea importazione sono stabilite dal Ministero di volta in volta e per ciascuna lavorazione.

Art. 136.

Gli avanzi della lavorazione devono essere riesportati o sottoposti al pagamento del dazio stabilito dalla tariffa doganale.

CAPITOLO XV.

Cerchi di ferro per la fasciatura delle botti, e ferro in verghe per la fabbricazione dei cerchi destinati allo stesso uso.

Art. 137.

Le operazioni d'importazione temporanea dei cerchi di ferro per la fasciatura delle botti e del ferro in verghe per la fabbricazione dei cerchi destinati allo stesso uso si possono eseguire soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 138.

La dogana provvede, a spese dell'importatore, un punzone per contrassegnare i cerchi o le verghe che si vogliono importare temporaneamente.

Art. 139.

Sulla dichiarazione per temporanea importazione si deve indicare il peso netto distintamente per ciascuna qualità di cerchi o di verghe di ferro, e se trattisi di cerchi si deve indicarne anche il numero.

Art. 140.

La dogana, eseguita la verificazione, appone ai cerchi ed alle verghe di ferro, col mezzo del punzone, il numero di contrassegni richiesto dal dichiarante, e rilascia la bolletta di temporanea importazione, sulla quale, oltre a quanto è stabilito dall'articolo 6, si deve indicare:

a) per i cerchi, la misura della circonferenza massima e la larghezza della verga di cui sono formati, distinguendo per numero e peso quelli di differenti dimensioni;

b) per le verghe il peso netto e la larghezza.

Art. 141.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 142.

All'atto della riesportazione dei cerchi la dogana si accerta che le dimensioni di essi corrispondano con quelle indicate sulla bolletta e che ciascuno sia fornito di contrassegno.

Qualora non sia ripresentata l'intera quantità di cerchi importati temporaneamente, il peso di quelli che si riesportano si determina attribuendo a ciascuno di essi un peso uguale al peso medio dei cerchi delle stesse dimensioni, risultante dalle indicazioni della bolletta di temporanea importazione.

Art. 143.

All'atto della riesportazione delle verghe ridotte in cerchi la dogana, dopo essersi accertata che ciascun cerchio presenti il contrassegno, e che la larghezza corrisponda con quella delle verghe temporaneamente importate, determina in via di ragguaglio il peso totale dei cerchi che si riesportano, dando scarico alla bolletta di temporanea importazione.

Art. 144.

Le botti munite di cerchi temporaneamente importati o fatti con verghe di ferro importate temporaneamente non si possono spedire in cabotaggio, eccetto che si vogliano inviare ad altro porto dello Stato per essere riempite e spedite poi direttamente all'estero.

In questo caso la dogana di partenza, osservate le norme stabilite dai precedenti articoli, scarica la bolletta di temporanea importazione emettendo bolletta di cauzione per l'accompagnamento delle botti vuote alla dogana del luogo nel quale debbono essere riempite.

La dogana di arrivo, quando le botti vengono riempite negli spazi doganali, a scarico della bolletta di cauzione dà la bolletta di riesportazione appena è compiuto il riempimento.

Quando le botti si vogliano riempire fuori degli spazi doganali la dogana di arrivo emette una nuova bolletta di temporanea importazione riportandovi tutte le indicazioni contenute nella bolletta di cauzione, relative alla qualità ed alla quantità dei cerchi.

Il termine da assegnare sulla nuova bolletta per la riesportazione deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il riempimento delle botti.

CAPITOLO XVI.

Fili di iuta e di manilla, greggi o tinti, e fili di rame, di acciaio o di ferro zincato, per la fabbricazione dei cordoni elettrici sottomarini.

Art. 145.

Le operazioni per la temporanea importazione dei fili di iuta e di manilla, greggi o tinti, e dei fili di rame, di acciaio e di ferro zincato, per la fabbricazione dei cordoni elettrici sottomarini debbono compiersi presso l'opificio o stabilimento nel quale tale fabbricazione ha luogo, e la lavorazione deve effettuarsi sotto la vigilanza permanente degli agenti di finanza

Art. 146.

Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente le merci indicate nel precedente articolo deve esserne fatta regolare domanda al Ministero, corredata di un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che lo stabilimento si trova in condizioni da poter produrre cordoni elettrici sottomarini.

Nella stessa istanza il richiedente deve obbligarsi:

1° a rimborsare l'Amministrazione delle spese per la vigilanza da esercitarsi nell'interno dello stabilimento;

2° a tenere a disposizione degli agenti doganali un apposito locale nello stesso stabilimento;

3° a provvedere lo stabilimento dei mezzi necessari per la visita e pesatura delle merci.

Art. 147.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di due anni.

Art. 148.

Dopo presentata la dichiarazione per temporanea importazione ed eseguita la visita le merci devono essere immesse in magazzino a due differenti chiavi, una delle quali è custodita dalla dogana.

Della immessione dei materiali nel magazzino e della singole estrazioni si deve prender nota su speciale registro.

Art. 149.

Gli agenti doganali devono vigilare che le merci levate dal magazzino di cui al precedente articolo siano portate direttamente nei locali destinati alla lavorazione e che in questi locali non si immettano fili di iuta, di manilla, di rame, di acciaio o di ferro zincato, nazionali o nazionalizzati, eguali a quelli temporaneamente importati.

Art. 150.

La dichiarazione per riesportazione, oltre a quanto è stabilito dall'articolo 11, deve indicare:

1° il peso netto complessivo e la lunghezza dei cordoni che si riesportano;

2° il peso netto di tutte le singole materie che compongono i cordoni stessi.

Art. 151.

La dogana, per accertarsi che nella fabbricazione dei cordoni che si riesportano siano state impiegate le quantità di fili di iuta, di manilla, di rame, di acciaio o di ferro zincato indicate nella dichiarazione, stabilisce in quale proporzione si trovino i fili di detta specie in un pezzo di cordone di determinata lunghezza, ed in base ai risultati dell'esperimento determina la quantità totale dei fili di ciascuna specie contenuta nell'intero cordone.

Art. 152.

Accertata la quantità dei fili che deve essere scaricata dalla bolletta di temporanea importazione la dogana procede alla riscossione del dazio sulla differenza risultante tra la quantità di fili estratta dal magazzino e la quantità scaricata dalla bolletta di temporanea importazione.

Art. 153.

Quando l'operazione d'*armatura* dei cordoni elettrici sottomarini debba aver luogo in uno stabilimento diverso da quello nel quale deve essere preparato il conduttore elettrico isolato, ossia l'*anima* dei cordoni stessi, deve esserne fatta dichiarazione nella domanda di cui all'articolo 146.

In questo caso si dà scarico alle bollette di temporanea importazione dei fili di rame immessi nello stabilimento nel quale ha luogo la preparazione del conduttore isolato, emettendo una bolletta di cauzione per l'accompagnamento dei fili conduttori allo stabilimento presso il quale deve compiersi l'operazione d'*armatura*.

Sulla bolletta di cauzione deve sempre essere indicata la quantità di fili di rame scaricata dalla bolletta di temporanea importazione. Per la stessa quantità di fili di rame la dogana d'arrivo emette, a scarico della bolletta di cauzione, un'altra bolletta d'importazione temporanea sulla quale non può essere assegnato, per la riesportazione, un termine maggiore di due anni dalla data dell'emissione della primitiva bolletta.

Art. 154.

Nel caso previsto dal precedente articolo sono applicabili ad entrambi gli stabilimenti le disposizioni degli articoli 148, 146 e 152.

Art. 155.

Quando l'intera quantità di cordoni elettrici riesportata non abbia potuto essere impiegata, e si voglia reintrodurre nello Stato la parte sovravanzata, se ne può permettere la temporanea importazione, accordando per la riesportazione un termine non maggiore di sei mesi.

La parte di cordone che viene ammessa alla temporanea importazione dev'essere contrassegnata mediante l'applicazione di bollo a piombo a ciascuno dei capi.

CAPITOLO XVII.

Lamiere di ferro ricoperte di stagno per la fabbricazione di stagnoni e barattoli da esportare ripieni di merce.

Art. 156.

Le operazioni per l'importazione temporanea delle lamiere di ferro ricoperte di stagno destinate alla fabbricazione di stagnoni e barattoli da esportare ripieni di merce, debbono aver luogo presso lo stabilimento nel quale si compie la lavorazione.

Art. 157.

Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente le lamiere di ferro deve esserne fatta regolare domanda al Ministero delle finanze indicando:

a) la forma e le dimensioni degli stagnoni o dei barattoli che si vogliono fabbricare;

b) la qualità dei prodotti che devono essere riposti negli stagnoni o nei barattoli.

Nella stessa domanda il richiedente deve obbligarsi a provvedere lo stabilimento dei mezzi necessari per il compimento delle operazioni doganali, a corrispondere le indennità spettanti agli agenti doganali, ed a rimborsare l'Amministrazione delle spese per la vigilanza nell'interno dello stabilimento.

Art 158.

Oltre alla domanda dev'essere trasmessa al Ministero un campione degli stagnoni o dei barattoli che si vogliono fabbricare.

Volendosi fabbricare stagnoni o barattoli di forma o di dimensioni diverse, ciascun campione deve essere contrassegnato con un numero od una marca speciale.

Art. 159.

Nel decreto di concessione il Ministero stabilisce la quantità di lamiera che deve essere scaricata dalle bollette di temporanea importazione per ciascun quintale di stagnoni o barattoli vuoti, nonchè la quantità sulla quale deve riscuotersi il dazio per ritagli costituenti gli avanzi di fabbricazione, rimasti nello Stato.

Il Ministero può prescrivere che agli stagnoni o ai barattoli sia applicato, di mano in mano che vengono fabbricati, uno speciale contrassegno, allo scopo di riconoscerne l'identità all'atto della riesportazione.

Art. 160.

I campioni degli stagnoni o dei barattoli, presentati per gli effetti dell'articolo 158, vengono dal Ministero trasmessi alla dogana incaricata d'eseguire le operazioni presso lo stabilimento, affinchè possa accertarsi che, per ciascun tipo di stagnoni o di barattoli, siano sempre conservate le stesse dimensioni e la medesima forma.

Non possono ammettersi a scarico di bollette di temporanea importazione stagnoni o barattoli di un tipo non compreso fra quelli dei quali la dogana possiede il campione.

Qualora il concessionario intenda di fabbricare stagnoni o barattoli di altre forme o dimensioni deve farne domanda al Ministero, inviando i campioni dei nuovi tipi, affinchè anche per questi sia provveduto a quanto è prescritto dall'articolo 159.

Art. 161.

Le lamiere di ferro temporaneamente importate, finchè non vengano poste in lavorazione, devono essere custodite in apposito magazzino a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana.

Della immissione delle lamiere nel magazzino e delle singole estrazioni si deve prendere nota su speciale registro.

Art. 162.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 163.

La fabbricazione di stagnoni o di barattoli deve essere eseguita sotto la sorveglianza degli agenti di finanza, i quali devono accertarsi che la lamiera estratta dal deposito sia impiegata nella fabbricazione di detti recipienti.

Nella fabbricazione di stagnoni o di barattoli da riesportare non può essere impiegata lamiera nazionale o nazionalizzata, contemporaneamente alla lamiera estera.

Art. 164.

La dichiarazione per riesportazione deve indicare, oltre al peso netto complessivo degli stagnoni o dei barattoli, il numero di essi, distintamente per ciascun tipo.

Art. 165.

La dogana verifica, in confronto colla dichiarazione, il peso netto degli stagnoni o dei barattoli, si accerta che la forma e le dimensioni di essi corrispondano a quelle del rispettivo campione, e determina, secondo le norme stabilite dal Ministero nel decreto di concessione, la quantità di lamiera che si riesporta e quella costituente gli avanzi della lavorazione, sui quali devesi riscuotersi il dazio.

Art. 166.

Sulla bolletta di riesportazione la dogana deve indicare il numero e la data del documento rilasciato per l'uscita dallo Stato della merce contenuta negli stagnoni o nei barattoli.

CAPITOLO XVIII.

Rottami di rame per essere rifusi e ridotti in fogli, lamine ed altri lavori.

Art. 167.

I rottami di rame per essere rifusi e ridotti in fogli, lamine ed altri lavori possono essere ammessi all'importazione temporanea dalle dogane di primo ordine e da quelle di secondo ordine della prima e seconda classe, purchè venga presentato un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alla fusione ed alla lavorazione del rame.

Art. 168.

Non possono ammettersi alla temporanea importazione i rottami in quantità inferiore ad un quintale.

Art. 169.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 170.

A scarico delle bollette di temporanea importazione dei rottami si possono riesportare anche i lavori di rame guarniti o misti con altro metallo.

In questo caso la dichiarazione per riesportazione deve indicare il peso netto del rame che entra nella composizione dei lavori, e soltanto per questo peso la dogana dà scarico alle bollette di temporanea importazione, dopo essersi accertata della esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione.

Art. 171.

Per le differenze risultanti tra le quantità di rottami inscritte nelle bollette di temporanea importazione e le quantità di rame riesportate in fogli, in lamine od in altri lavori si procede ai sensi dell'articolo 18, esclusa la applicazione della multa quando le deficienze in peso possano ritenersi dovute al calo derivante dalla fusione e dalla lavorazione.

CAPITOLO XIX.

Campane vecchie per essere rifuse.

Art. 172.

L'importazione temporanea delle campane vecchie per essere rifuse è permessa per qualsiasi quantità, e può aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine, prima classe.

Art. 173.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 174.

Sul peso delle campane importate temporaneamente è concesso lo abbuono del cinque per cento come calo risultante dalla lavorazione. Per le deficienze di peso eccedenti tale limite la dogana procede ai sensi dell'articolo 18.

CAPITOLO XX.

Attrezzi navali per essere riattati.

Art. 175.

Le operazioni d'importazione temporanea degli attrezzi navali per essere riattati possono aver luogo presso le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine autorizzate dal Ministero.

Art. 176.

Sono ammessi all'importazione temporanea soltanto gli attrezzi navali ai quali occorra qualche riparazione, e che debbano essere reimbarcati sulla nave dalla quale vennero sbarcati.

Art. 177.

La dichiarazione per temporanea importazione può esser fatta verbalmente.

La dogana può prescindere dal richiedere la cauzione quando l'importazione temporanea sia chiesta dal capitano del bastimento sul quale devono essere reimbarcati gli attrezzi.

Art. 178.

La bolletta di temporanea importazione deve indicare, oltre alla qualità ed alla quantità degli attrezzi che s'importano temporaneamente, a quale lavorazione devono essere sottoposti.

Per identificare gli attrezzi la dogana vi appone un contrassegno, oppure ne fa l'esatta descrizione sulla bolletta.

Art. 179.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di tre mesi.

Art. 180.

Per la riesportazione non è necessaria la presentazione di dichiarazione scritta.

La dogana procede ai termini dell'articolo 12, senza tener conto delle differenze di peso causate dalla lavorazione.

CAPITOLO XXI.

Terra d'ombra per essere prosciugata e calcinata.

Art. 181.

L'importazione temporanea della terra d'ombra per essere prosciugata e calcinata può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 182.

La quantità minima di terra d'ombra che può essere ammessa alla temporanea importazione è stabilita nella misura di cinque quintali.

Art. 183.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 184.

All'atto della riesportazione la dogana deve accertarsi che la terra d'ombra presentata per lo scarico delle bollette di temporanea importazione sia prosciugata e calcinata.

È concesso, come calo di lavorazione, l'abbuono del trenta per cento sulla quantità di terra d'ombra importata temporaneamente.

Per le deficienze eccedenti tale limite la dogana procede ai termini dell'articolo 18.

CAPITOLO XXII.

Lastre di vetro e di cristallo per essere ridotte in luci da specchio.

Art. 185.

L'importazione temporanea delle lastre di vetro e di cristallo per essere ridotte in luci da specchio è permessa per qualsiasi quantità, e può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine, prima classe.

Art. 186.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 187.

La visita delle luci da specchio da riesportare può farsi presso lo stabilimento nel quale avvenne la lavorazione.

Art. 188.

Le lastre di vetro o di cristallo importate temporaneamente possono essere riesportate con dimensioni minori di quelle che presentavano all'atto della temporanea importazione, purchè la riduzione delle dimensioni non abbia per effetto di mutarne la primitiva classificazione daziaria.

Art. 189.

La dogana deve prescindere dall'applicazione della multa per le differenze di peso riscontrate all'atto della riesportazione, quando queste differenze non superino il 5 per cento.

CAPITOLO XXIII.

Grano duro per fare semole e paste.

Art. 190.

Le operazioni per la temporanea importazione del grano duro per fare semole e paste possono aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine della prima o seconda classe.

Art. 191.

Non può ammettersi all'importazione temporanea il grano duro in quantità inferiore a cinque quintali.

Art. 192.

La cauzione si deve prestare per la quantità di grano importato, dedotta quella sulla quale devesi riscuotere il dazio ai termini del seguente articolo.

Art. 193.

Come corrispettivo del dazio sulla crusca e sulla farina che restano nello Stato si riscuote, all'atto della temporanea importazione, il dazio sopra trentanove chilogrammi di grano per ogni quintale.

Art. 194

La bolletta di temporanea importazione deve essere emessa per la intera quantità di grano importata temporaneamente e deve indicare la data ed il numero della bolletta di pagamento rilasciata per effetto del precedente articolo.

Art. 195.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 196.

Per ogni quintale di semole o di paste che si riesportano si devono scaricare dalla bolletta di temporanea importazione chilogrammi centosettanta di grano.

Art. 197.

Se la bolletta di temporanea importazione non viene completamente scaricata nel termine assegnato la dogana procede alla riscossione del dazio sulla quantità di grano non riesportata, diminuita della corrispondente quantità di grano sulla quale fu riscosso il dazio giusta il disposto dell'art. 193.

Per l'applicazione e riscossione della multa si procede ai sensi dell'art. 18.

Art. 198.

La riesportazione delle semole e delle paste per una dogana diversa da quella che ha emessa la bolletta di temporanea importazione può aver luogo col permesso del Ministero.

CAPITOLO XXIV.

Semi oleosi per la fabbricazione dell'olio.

Art. 199.

L'importazione temporanea dei semi oleosi per la fabbricazione dell'olio può essere concessa soltanto a condizione che la lavorazione si effettui in opifici destinati esclusivamente alla fabbricazione dell'olio destinato all'esportazione.

Art. 200.

Per ottenere l'importazione temporanea dei semi oleosi deve essere presentata al Ministero regolare domanda, corredata del tipo planimetrico e della descrizione dell'edificio nel quale è situata la fabbrica di olio.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi:

1° ad eseguire nell'edificio tutte le opere che il Ministero ritenesse necessarie per operazioni doganali e per l'esercizio della vigilanza;

2° a fornire la fabbrica dei mezzi occorrenti all'esecuzione delle anzidette operazioni;

3° a rimborsare l'Amministrazione delle spese per il personale addetto alle verificazioni ed alla vigilanza nell'interno della fabbrica.

Art. 201.

I semi importati temporaneamente, quando non siano subito impiegati nella fabbricazione dell'olio, e gli olii estratti dai semi, quando non sieno riesportati subito dopo la fabbricazione, devono essere immessi in magazzini chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana.

Art. 202.

Le norme per l'esecuzione delle operazioni doganali, per il controllo e per la vigilanza da esercitarsi nell'interno della fabbrica sono stabilite di volta in volta dal Ministero.

CAPITOLO XXV.

Cera gialla per essere lavorata, e imbianchita e ridotta in pani, o imbianchita e lavorata anche con l'aggiunta di altre materie.

Art. 203.

L'importazione temporanea della cera gialla per essere lavorata, o imbianchita e ridotta in pani, o imbianchita e lavorata anche con l'aggiunta di altre materie, è permessa per qualsiasi quantità e può aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine autorizzate dal Ministero.

Art. 204.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 205.

Nella dichiarazione per temporanea importazione di cera gialla destinata ad essere imbianchita e lavorata, si deve indicare se si intenda di riesportarla pura o commista con altre materie.

Art. 206.

Quando la dogana abbia motivo di ritenere che nella cera gialla lavorata o in quella imbianchita e ridotta in pani, dichiarata per la riesportazione, sianvi materie estranee, preleva i campioni ed eleva processo verbale di controversia nei modi e con le forme stabilite dalla legge e dal regolamento per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 207.

Nella dichiarazione per riesportazione di cera bianca lavorata, commista con altre materie, si deve indicare:

a) in quale proporzione si trovi la cera nei prodotti presentati per la riesportazione;

b) quali materie si trovino in detti prodotti commiste alla cera.

La dogana procede nel modo stabilito dal precedente articolo quando abbia motivo di ritenere che la cera sia in quantità inferiore a quella dichiarata.

Art. 208.

Sulle quantità di cera gialla importate temporaneamente è concesso l'abbuono del cinque per cento a titolo di calo di lavorazione.

CAPITOLO XXVI.

Avanzi e colature di candele per essere in qualsiasi modo lavorati.

Art. 209.

L'importazione temporanea degli avanzi e delle colature di candele per essere in qualsiasi modo lavorati è permessa per qualsiasi quantità e può aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine autorizzate dal Ministero.

Art. 210.

La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare la materia o le materie di cui sono composti gli avanzi e le colature di candele che si vogliono importare temporaneamente.

La dogana si accerta dell'esattezza della dichiarazione, e quando abbia motivo di ritenerla inesatta procede ai termini della legge e del regolamento per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 211.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 212.

All'atto della riesportazione la dogana si accerta che i prodotti presentati sieno della stessa materia indicata sulla bolletta di temporanea importazione.

Art. 213.

Sulle quantità di avanzi e colature di candele importate temporaneamente è concesso l'abbuono del cinque per cento a titolo di calo di lavorazione.

TITOLO III.

MERCI AMMESSE ALL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA.

CAPITOLO I.

Filati di seta e di cascami di seta, per essere tinti.

Art. 214.

L'esportazione temporanea dei filati di seta e di cascami di seta per essere tinti è concessa soltanto a chi dimostri di esercitare l'industria della fabbricazione dei tessuti di seta, e può aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine autorizzate dal Ministero.

Art. 215.

La quantità minima di filati che può ammettersi all'esportazione temporanea è stabilita nella misura di chilogrammi venti.

Art. 216.

La dichiarazione per temporanea esportazione deve indicare:

a) il nome del tintore al quale i filati vengono spediti;

b) la qualità della tintura cui debbono essere sottoposti;

c) il numero complessivo delle matasse.

Art. 217.

La dogana, riconosciuta l'esattezza della dichiarazione, preleva un campione per ciascuna qualità di filati.

Art. 218.

Il termine da assegnare per la reimportazione non può essere maggiore di quattro mesi.

Art. 219.

All'atto della reimportazione deve essere presentato, unitamente alla dichiarazione prescritta dall'art. 11, un certificato del tintore, indicante:

a) la marca, il numero ed il peso dei colli contenenti i filati tinti;

b) il nome e il cognome del destinatario;

c) il peso netto della seta, prima della tintura;

d) il numero delle matasse;

e) il colore dato ai filati;

f) l'aumento di peso subito dai filati per effetto della tintura.

Art. 220.

Quando non sorga dubbio sull'identità della merce la dogana dà scarico alla bolletta di temporanea esportazione, tenendo conto, per quanto riguarda la quantità, dell'aumento di peso indicato sul certificato del tintore.

CAPITOLO II.

Tessuti serici per essere tinti (fuorchè in nero), stampati, cilindrati, apparecchiati o marezzati e *gaufrés*.

Art. 221.

L'esportazione temporanea dei tessuti serici per essere tinti (fuorchè in nero), stampati, cilindrati, apparecchiati o marezzati e *gaufrés* è concessa soltanto a chi dimostri di esercitare l'industria della fabbricazione dei tessuti di seta, e può aver luogo, per qualsiasi quantità, presso le sole dogane di primo ordine.

Art. 222.

Nella dichiarazione per temporanea esportazione si deve indicare:

a) il nome e il cognome dell'industriale al quale i tessuti vengono spediti per essere tinti, stampati, cilindrati, ecc.;

b) la lavorazione alla quale i tessuti stessi debbono essere sottoposti e, per quelli destinati ad essere tinti o stampati, il colore che devono ricevere;

c) il numero delle pezze per ciascuna qualità di tessuto.

Art. 223.

La dogana appone all'estremità di ciascuna pezza un contrassegno, e preleva un campione per ogni qualità di tessuto, tagliandone una striscia di tutta l'altezza della pezza.

Art. 224.

Il termine da assegnare per la reimportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 225.

Alla reimportazione la dogana si limita ad accertarsi che le pezze presentate siano tutte munite del contrassegno e non siano in numero maggiore di quelle esportate temporaneamente.

Art. 226.

Se i contrassegni apposti alle pezze sono scomparsi sotto l'azione dei colori o dei reagenti impiegati nella lavorazione dei tessuti, per la reimportazione dev'essere presentato alla dogana un certificato dell'industriale al quale i tessuti furono spediti, indicante:

a) la marca, il numero ed il peso dei colli contenenti i tessuti che si reimportano;

b) il nome e il cognome del destinatario;

c) il peso dei tessuti, prima della lavorazione;

d) la quantità dei tessuti ed il numero delle pezze.

La dogana si accerta che il certificato sia rilasciato dallo stesso industriale indicato sulla bolletta di temporanea esportazione, e che le indicazioni di questa corrispondano con quelle del certificato medesimo. Si accerta altresì che i tessuti abbiano subìta la lavorazione per la quale fu concessa l'esportazione temporanea, e, quando non presentino, nel peso o nelle dimensioni, differenze che escano dai limiti indicati nella seguente tabella, li ammette alla reimportazione a scarico della bolletta di temporanea esportazione.

Qualità dei tessuti		Lavorazione alla quale furono sottoposti	Differenze estreme risultanti dal lavoro – nel peso – Aumento	nel peso – Diminuzione	nelle dimensioni – Aumento di lunghezza	nelle dimensioni – Diminuzione di larghezza
Tessuti di tutta seta		Tinti (fuorchè in nero) o stampati	»	20 %	6 %	8 %
Id. di seta e filusella		Id.	»	15 %	6 %	8 %
Id. di seta o cotone		Id.	12 %	»	6 %	8 %
Tessuti di seta, di seta e filusella e di seta e cotone.	neri	Sottoposti alla cilindratura	»	8 %	4 %	2 %
	neri	Id. all'apparecchio o marezzatura	10 %	5 %	5 %	4 %
	colorati	Id. alla cilindratura	»	6 %	6 %	2 %
	colorati	Id. all'apparecchio o marezzatura	10 %	5 %	7 %	4 %
	neri e colorati	Id. al *gaufrage*	»	4 %	40 %	40 %

CAPITOLO III.

Merci di ogni specie, esclusi i liquidi ed i commestibili, per tentarne la vendita.

Art. 227.

Alle operazioni per l'esportazione temporanea di merci per tentarne la vendita sono autorizzate tutte le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine, prima e seconda classe.

Art. 228.

All'atto della temporanea esportazione la dogana applica alle merci un contrassegno, o quando ciò non sia possibile ne preleva un campione, o ne fa l'esatta descrizione sulla bolletta.

Per i tessuti serici è sufficiente il prelevamento del campione, senza l'applicazione di contrassegno alle pezze.

Art. 229.

Il termine da assegnare per la reimportazione non può essere maggiore di un anno.

TITOLO IV.

MERCI AMMESSE ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA.

CAPITOLO I.

Campioni.

Art. 230.

Le operazioni d'importazione e d'esportazione temporanea dei campioni che non siano ammessi in esenzione di dazio dalle disposizioni preliminari alla tariffa doganale possono aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine, prima classe.

Art. 231.

La dichiarazione per l'importazione o l'esportazione temporanea può essere fatta verbalmente nel solo caso che i campioni siano portati dai viaggiatori.

Art. 232.

Salva l'eccezione stabilita dal seguente articolo la cauzione deve essere prestata soltanto per l'ammontare del dazio.

Art. 233.

I campioni debbono essere muniti di contrassegno per accertarne l'identità, o descritti sulla bolletta con tutte le indicazioni atte a facilitarne il riconoscimento, qualora l'apposizione del contrassegno non sia possibile.

Per l'apposizione dei contrassegni non si riscuote alcun diritto.

Quando si tratti di campioni di tessuti, soggetti al contrassegno prescritto dall'articolo 44 della legge doganale, deve essere prestata cauzione anche per il prezzo dei contrassegni apposti.

Art. 234.

Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione dei campioni non può essere maggiore di un anno.

Art. 235.

La reisportazione e la riemportazione possono aver luogo per una dogana diversa da quella che ha eseguite le operazioni d'importazione o d'esportazione temporanea.

Per la riesportazione o la reimportazione dei campioni portati dai viaggiatori la dichiarazione può essere fatta verbalmente.

CAPITOLO II.

Oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti e riparati.

Art. 236.

Le operazioni d'importazione e d'esportazione temporanea degli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati possono aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine.

Art. 237.

All'atto della temporanea importazione od esportazione la dogana applica agli oggetti quel contrassegno che possa più agevolmente essere conservato e che meglio si presti ad accertarne l'identità

Se l'applicazione del contrassegno non riesce possibile la dogana vi supplisce con una particolareggiata descrizione degli oggetti, specificandone i caratteri che possono agevolarne il riconoscimento.

Può anche essere richiesto il disegno o la fotografia degli oggetti stessi, con la firma dello speditore.

Art. 238.

Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione non può essere maggiore di sei mesi.

La riesportazione e la reimportazione possono aver luogo per una dogana diversa da quella che ha eseguite le operazioni d'importazione o d'esportazione temporanea, purchè abbia le stesse facoltà.

Art. 239.

Se per l'identificazione della merce è stato presentato il disegno o la fotografia, e la riesportazione o la reimportazione ha luogo per una dogana diversa da quella che ha eseguita l'operazione d'importazione o d'esportazione temporanea, la dogana che deve eseguire lo scarico della bolletta trattiene la merce finchè non sia pervenuto il disegno o la fotografia da quella che lo ha ritirato.

CAPITOLO III.

Botti, barili, sacchi, otri, casse, ceste, cestoni, gabbie ed altri simili recipienti.

Art.. 240.

L'importazione e l'esportazione temporanea delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti possono aver luogo presso tutte le dogane.

Art. 241.

L'importazione temporanea è ammessa per le botti, per i barili, per i sacchi ed altri recipienti, usati, che s'importano vuoti per essere riempiti.

L'esportazione temporanea è ammessa per le botti, per i barili, per i sacchi od altri recipienti che si esportano pieni per essere vuotati.

Art. 242.

È anche ammessa l'importazione temporanea delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti pieni, quando siano soggetti al pagamento del dazio separatamente dalla merce che contengono.

Art. 243.

La dichiarazione per temporanea esportazione può essere fatta verbalmente.

Può essere fatta verbalmente anche la dichiarazione per temporanea importazione nel caso previsto dal precedente articolo.

Art. 244.

La dichiarazione per temporanea importazione e le bollette di temporanea esportazione delle botti e dei barili devono indicare la marca, il numero e la capacità di ciascuno di essi.

Per le botti e per i barili aventi la stessa capacità, questa può essere dichiara complessivamente.

Art. 245.

I commercianti e gl'industriali che fanno l'esportazione di merci con botti o barili nazionali, possono ottenere, facendone regolare domanda all'Intendenza di finanza, che tutte le botti o tutti i barili da essi impiegati a tale uso siano muniti di un contrassegno che ne renda libera l'uscita dallo Stato e la reintroduzione.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le condizioni alle quali deve essere subordinata tale concessione, e verranno determinate la specie dei contrassegni e le norme per l'applicazione.

Art. 246.

Ai sacchi, agli otri, alle casse, alle ceste, ai cestoni, alle gabbie ed agli altri recipienti simili, ammessi all'importazione od all'esportazione temporanea, la dogana, dopo accertata l'esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione, applica il contrassegno che verrà prescritto dal Ministero.

Per i cesti, i cestoni, le gabbie ed altri simili recipienti, quando riesca malagevole l'applicazione del contrassegno, basta farne esatta descrizione sulla bolletta.

Art 247.

La cauzione per la temporanea importazione delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti deve essere limitata al solo ammontare del dazio.

Art. 248.

Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione non può essere maggiore di sei mesi.

La riesportazione e la reimportazione possono farsi per una dogana diversa da quella che ha eseguite le operazioni di temporanea importazione od esportazione.

Per la riesportazione delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti, importati temporaneamente par essere riempiti, la dichiarazione può essere fatta verbalmente.

Art. 249.

Sulle bollette di temporanea esportazione e su quelle di riesportazione delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti, come pure sulle bollette di temporanea importazione emesse per gli effetti dell'art. 242, devono essere indicati il numero e la data della bolletta di uscita o dell'altro documento che accompagna le merci contenute in detti recipienti.

CAPITOLO IV.

Veicoli da strade ferrate e carri (*fourgons*) pel trasporto di mobili e masserizie.

Art. 250.

Per ogni treno in partenza per l'Italia od in arrivo dall'Italia deve essere consegnato dall'Amministrazione ferroviaria, alla dogana di confine, un elenco firmato da un impiegato dell'Amministrazione stessa ed indicante:

a) il numero del treno e la data della partenza o dell'arrivo;

b) le iniziali ed il numero coi quali sono contrassegnati i veicoli che compongono il treno, tenendo distinti i veicoli nazionali da quelli esteri.

La dogana si accerta che tali indicazioni confrontino con quelle della cedola oraria, ed ove non abbia aggiunte o correzioni da fare, unisce l'elenco al registro nel quale deve essere inscritto.

Art. 251

Gli elenchi che si riferiscono ai treni in partenza per l'Italia tengono luogo della dichiarazione per temporanea importazione, riguardo ai veicoli esteri, e di quella per reimportazione, riguardo ai veicoli nazionali. Gli elenchi che si riferiscono ai treni in arrivo dall'Italia tengono luogo della dichiarazione per temporanea esportazione, riguardo ai veicoli nazionali, e di quella per riesportazione riguardo ai veicoli esteri.

Art. 252.

La riesportazione e la reimportazione possono aver luogo per una dogana diversa da quella per la quale i veicoli sono entrati nello Stato o ne sono usciti.

Art. 253.

Al principio di ogni mese le dogane di confine trasmettono gli elenchi del mese precedente all'ufficio speciale di revisione delle scritture doganali, il quale procede agli opportuni riscontri.

Art. 254.

Per l'importazione e l'esportazione temporanea dei carri (*fourgons*) destinati al trasporto di mobili e masserizie deve essere presentata alla dogana la dichiarazione.

La dogana, riconosciuta l'esattezza della dichiarazione, applica a carri (*fourgons*) il contrassegno, e rilascia la bolletta di temporanea importazione od esportazione ai termini dell'articolo 5.

Per la riesportazione o la reimportazione deve essere assegnato un termine non maggiore di due mesi.

CAPITOLO V.

Bestiame.

Art. 255.

La temporanea importazione od esportazione del bestiame, accordata dall'articolo 21 della legge doganale, può aver luogo presso tutte le dogane di confine.

Art. 256.

Salvo quanto è prescritto dal seguente articolo 261, la dichiarazione per temporanea importazione od esportazione può essere fatta verbalmente.

Art. 257.

La cauzione per l'importazione e per l'esportazione temporanea deve essere prestata per il solo ammontare del dazio.

Art. 258.

La bolletta di temporanea importazione od esportazione deve indicare la specie ed il sesso delle bestie, nonchè il numero di quelle pregne, e deve contenere ogni altra indicazione utile a farne riconoscere l'identità all'atto della riesportazione o della reimportazione.

Art. 259.

I veicoli e gli strumenti presentati col bestiame per essere importati od esportati temporaneamente devono essere descritti esattamente sulla bolletta, o, quando sia possibile, muniti di piombo o di altro contrassegno che ne assicuri l'identità.

Anche per i veicoli e gli strumenti la cauzione dev'essere prestata soltanto per l'ammontare del dazio.

Art. 260.

Il bestiame di temporanea importazione od esportazione può percorrere vie non doganali tanto all'entrata quanto all'uscita.

Art. 261.

Si può prescindere dalla materiale presentazione degli animali all'ufficio doganale quando vi ostino gravi difficoltà di comunicazione, riconosciute dal capo della dogana.

In questo caso deve essere presentata alla dogana una dichiarazione scritta contenente le indicazioni stabilite dall'articolo 258.

In base a questa dichiarazione la dogana emette la bolletta, e, sulla dichiarazione stessa, delega per la visita del bestiame il capo della brigata del luogo più vicino a quello ove il bestiame deve passare la linea doganale.

Il capo della brigata, riconosciuta l'esattezza della dichiarazione, rilascia al proprietario del bestiame la bolletta, e restituisce alla dogana la dichiarazione col visto conforme, munendola della data e della firma.

In caso di differenze rispetto alla dichiarazione il capo della brigata fa scortare il bestiame alla dogana perchè sia proceduto ai termini dell'articolo 97 della legge doganale.

Art. 262.

Se la dichiarazione di cui al precedente articolo non può essere presentata senza grave difficoltà, o perchè il bestiame deve passare da un luogo troppo distante dalla dogana, o perchè mancano comunicazioni sufficienti, l'Intendenza di finanza della provincia può affidare ad altro agente di finanza l'incarico di ritirare la dichiarazione e di emettere le bollette.

In questi casi, e purchè la verificazione del bestiame possa essere fatta dallo stesso agente incaricato della emissione delle bollette, la Intendenza di finanza può anche permettere che la dichiarazione sia fatta verbalmente.

Art. 263.

Il termine da assegnare per il ritorno del bestiame temporaneamente importato od esportato non può essere maggiore di un anno, se trattasi di bestiame condotto al pascolo ed a svernare, nè maggiore di sei mesi per il bestiame condotto al lavoro.

Per il ritorno del bestiame condotto alle fiere od ai mercati tale termine deve essere limitato alla durata della fiera o del mercato, ed al tempo strettamente necessario per il trasporto, tenuto conto dei mezzi di viabilità.

Art. 264.

La dichiarazione per la riesportazione o la reimportazione può essere fatta verbalmente.

Art. 265.

Le misure stabilite dall'articolo 18 per la ritardata riesportazione o reimportazione delle merci non sono applicabili all'importazione ed all'esportazione temporanea del bestiame, quando il ritardo sia stato motivato da circostanze accidentali, debitamente certificate dalle autorità locali.

Art. 266.

La dogana deve prescindere dalla riscossione del dazio sugli animali non ripresentati, quando la mancanza di essi sia dovuta a morti fortuite, debitamente giustificate dalle autorità locali.

Art. 267.

L'importazione e l'esportazione temporanea del bestiame danno diritto rispettivamente all'esportazione ed all'importazione di franchigia dei relativi prodotti.

Sono, cioè, esenti dai diritti d'entrata e di uscita:

a) i nati dalle vacche, pecore, capre e giumente, per tanti capi quante furono le bestie pregne notate al momento dell'importazione o dell'esportazione temporanea;

b) le pelli crude, fresche o secche, per tanti capi quante furono le morti denunciate all'autorità locale, semprechè da questa sia attestato che le pelli furono conservate dal conduttore;

c) il formaggio ed il burro (per il solo bestiame condotto al pascolo od a svernare) nelle proporzioni seguenti, per ogni giorno:

1) formaggio:
   per ogni vacca, kilog. 0,290.
   per ogni capra, kilog. 0.058.
   per ogni pecora, kilog. 0.029.
2) burro:
   per ogni vacca, kilog. 0.160.
   per ogni capra, kilog. 0.032.

Tali prodotti possono essere importati od esportati a riprese, prima della rispedizione del bestiame.

Il burro ed il formaggio possono essere importati anche dopo, purchè non sia trascorso un termine maggiore di quattro settimane a partire dal giorno del ritorno del bestiame.

CAPITOLO VI.

Cereali per la macinazione.

Art. 268.

La temporanea importazione od esportazione dei cereali per la macinazione, accordata dall'articolo 21 della legge doganale, può aver luogo presso tutte le dogane.

Art. 269.

La dichiarazione di temporanea importazione ed esportazione deve indicare il mulino al quale i cereali sono destinati.

Per l'importazione o l'esportazione temporanea dei cereali raccolti nelle proprietà attraversate dalla linea doganale la dichiarazione può essere fatta verbalmente e la cauzione dev'essere prestata soltanto per l'ammontare del dazio.

Art. 270.

Quando non sia stata fatta la domanda di cui all'articolo 276 la dogana, all'atto della temporanea importazione del grano, del granoturco, della segala e dell'orzo, e come corrispettivo del dazio sulla crusca o sul cruschello che rimangono nello Stato, riscuote il dazio sopra chilogrammi tredici di grano, sopra chilogrammi quattordici e mezzo di granturco, sopra chilogrammi quarantotto di segala o sopra chilogrammi quarantatre di orzo, secondochè s'importi temporaneamente l'uno o l'altro di detti cereali.

Sulla bolletta di temporanea importazione deve essere indicato il numero e la data di quella di pagamento emessa, e la cauzione per l'ammontare dei diritti di confine e delle multe viene prestata soltanto sulla quantità di cereale non sottoposta a dazio.

Art. 271.

La bolletta di temporanea importazione deve essere emessa per la intera quantità di cereale importato temporaneamente, anche quando siasi rinunciato alla riesportazione della crusca e del cruschello.

Art. 272.

Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione dei prodotti della macinazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 273.

Per la riesportazione o la reimportazione dei prodotti ricavati dalla macinazione dei cereali raccolti nelle proprietà attraversate dalla linea doganale la dichiarazione può essere fatta verbalmente.

Art. 274.

Per ogni quintale di cereali importati od esportati temporaneamente per la macinazione devono essere riesportate o reimportate le seguenti quantità di farine:

a) chilogrammi settantaquattro per ogni quintale di grano;
b) chilogrammi novantuno per ogni quintale di granoturco;
c) chilogrammi settantre per ogni quintale di segala;
d) chilogrammi ottantasei per ogni quintale di fave;
e) chilogrammi ottanta per ogni quintale di orzo;
f) chilogrammi cinquantasei per ogni quintale di spelda.

Art. 275.

E' fatta facoltà di riesportare, tanto separatamente quanto commisti con la farina, la crusca ed il cruschello ricavati dalla macinazione del grano, del granoturco, della segala e dell'orzo, purchè le quantità della crusca e del cruschello, rispetto a quella del cereale importato temporaneamente, siano mantenute nelle seguenti proporzioni:

a) per ogni quintale di grano, chilogrammi ventiquattro di crusca, oppure chilogrammi sedici di crusca e chilogrammi otto di cruschello;
b) per ogni quintale di granoturco, chilogrammi sei di crusca;
c) per ogni quintale di segale chilogrammi venti di crusca;
d) per ogni quintale di orzo, chilogrammi diciotto di crusca;

Art. 276.

Chi intende valersi delle facoltà di cui all'articolo precedente deve farne espressa domanda sulla dichiarazione di temporanea importazione.

La mancanza di espressa domanda di riesportazione della crusca o del cruschello costituisce rinunzia da parte dell'importatore, e dà diritto alla dogana di procedere ai termini dell'articolo 270.

Art. 277.

A scarico delle bollette di temporanea esportazione la dogana ammette anche la crusca ed il cruschello, nelle proporzioni stabilite dall'articolo 275, sia che si trovino commisti con la farina, sia che vengano presentati separatamente.

Art. 278.

Se viene riesportata o reimportata la sola farina, la dogana, prima di dare scarico alla bolletta, deve accertarsi che non sia commista con crusca o cruschello, nè con farina di cereale diverso da quello importato o esportato temporaneamente.

Avendo fondato sospetto che nella farina presentata per la riesportazione o la reimportazione si trovino crusca, cruschello o farine di altri cereali la dogana non dà scarico alla bolletta e promuove la controversia nei modi e con le forme stabilite dalla legge e dal regolamento per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 279.

Se la farina viene riesportata o reimportata commista con la crusca ed il cruschello, il peso complessivo serve di base per determinare quantità di cereale da scaricare.

Avendo fondato sospetto che nel prodotto presentato per la riesportazione o reimportazione la farina, la crusca ed il cruschello non si trovino, rispetto alla quantità di cereale da scaricare, in proporzione corrispondente ai rendimenti stabiliti dagli articoli 274 e 275, la dogana procede ai termini del precedente articolo.

Art. 280.

Quando la farina, la crusca ed il cruschello vengono riesportati separatamente, a riprese, non è necessario che per ciascuna spedizione siano mantenute fra la farina e la crusca o il cruschello le proporzioni stabilite dagli articoli 274 e 275, purchè nel termine assegnato sulla bolletta di temporanea importazione od esportazione venga riesportata o reimportata, per ogni quintale di cereale, la quantità di farina e di crusca o cruschello rispettivamente determinata dagli anzidetti articoli.

Art. 281.

Quando siasi rinunciato alla riesportazione della crusca o del cruschello ricavati dalla macinazione del grano, del granoturco, della segala o dell'orzo importati temporaneamente, e la bolletta di temporanea importazione non sia stata completamente scaricata entro il termine assegnato, la dogana procede alla riscossione del dazio sulla quantità di cereale non riesportata, diminuita della corrispondente quantità dello stesso cereale sulla quale fu riscosso il dazio giusta il disposto dell'art. 270.

Se l'importatore si è riservata la facoltà di riesportare tanto la farina quanto la crusca e il cruschello, e, nel termine stabilito, la bolletta non sia stata completamente scaricata, si determina la quantità di cereale per la quale fu riesportata tutta la farina o tutta la crusca, secondo i rendimenti stabiliti dagli articoli 274 e 275, e si riscuote il dazio sulla farina, sulla crusca o sul cruschello che manchino a completare lo scarico della detta quantità di cereale. Per la restante quantità di cereale, per la quale non risulta riesportata nè farina, nè crusca, nè cruschello, si riscuote il dazio proprio del cereale medesimo.

Per l'applicazione e la riscossione delle multe la dogana si attiene a quanto è prescritto dall'art. 18.

TABELLA A.

Merci estere ammesse all' importazione temporanea.

QUALITA' DELLE MERCI	SCOPO DELL' IMPORTAZIONE temporanea
Zucchero di seconda classe . .	Per essere raffinato.
Bozzoli	Per trarre la seta.
Seta tratta semplice, greggia .	Per essere addoppiata o torta, in organzino o trama.
Cascami di seta greggi (escluso il *roccadino* o *pettenuzzo*)	Per essere pettinati.
Filati di canapa, di lino, di cotone o di lana, greggi od imbianchiti	Per essere tinti.
Filati di cotone misuranti più di 50000 metri per mezzo chilogramma	Per la fabbricazione dei tessuti misti di seta e cotone.
Filati di lana o di pelo di cammello	Per la fabbricazione dei tessuti di lana e pelo di cammello per le fabbriche d'olio, di candele steariche, di ceresina e simili.
Tessuti di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi . .	Per essere imbianchiti.
Tessuti di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi od imbianchiti	Per essere tinti o stampati
Tessuti di cotone greggi . . .	Per essere ricamati od imbianchiti.
Tessuti di cotone greggi od imbianchiti	Per essere ricamati.
Tessuti di canapa, di lino e di cotone, bianchi, o tessuti di lana di ogni specie . . .	Per essere ridotti in vestimenta
Tessuti di ogni specie. . . .	Per essere gommati e ridotti in vestimenta ed altri oggetti impermeabili.
Cappelli di paglia, di panama, di palma e di giunco . . .	Per subire qualsiasi lavorazione di riparazione, di complemento o di foggiatura.
Stracci	Per farne la cernita.
Ferro in lamiere, spranghe o verghe	Per la costruzione di ponti e tettoie.
Ferri ed acciai laminati in spranghe, verghe e rotaie non forate	Per la costruzione di ferrovie portatili.
Materiali metallici	Per la costruzione di macchine a vapore, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate.
Cerchi di ferro	Per la fasciatura delle botti.
Ferro in verghe	Per la fabbricazione dei cerchi destinati alla fasciatura delle botti.
Fili di juta e di manilla, greggi o tinti, e fili di rame, di acciaio e di ferro zincato . .	Per la fabbricazione dei cordoni elettrici sottomarini.
Lamiere di ferro ricoperte di stagno	Per la fabbricazione di stagnoni e barattoli da esportare ripieni di merce.
Rottami di rame	Per essere rifusi e ridotti in fogli, lamine ed altri lavori.
Campane vecchie	Per essere rifuse.
Attrezzi navali	Per essere riattati.
Terra d'ombra	Per essere prosciugata o calcinata.
Lastre di vetro e di cristallo .	Per essere ridotte in luci da specchio.
Grano duro	Per fare semole e paste.
Semi oleosi	Per la fabbricazione dell'olio.
Cera gialla	Per essere lavorata.
Id.	Per essere imbianchita e ridotta in pani.
Id.	Per essere imbianchita e lavorata anche con l'aggiunta di altre materie.
Avanzi e colature di candele .	Per essere in qualsiasi modo lavorati.
Campioni	Per rappresentare merci.
Oggetti in genere	Per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati
Botti, barili, sacchi, otri, casse, ceste, cestoni, gabbie ed altri simili recipienti, usati, vuoti.	Per essere riempiti.
Veicoli da strade ferrate . . .	Per l'ordinario servizio.
Carri (*fourgons*) per trasporto di mobili e masserizie . .	Per essere vuotati o riempiti.

TABELLA B.

Merci nazionali ammesse all' esportazione temporanea.

QUALITA' DELLE MERCI	SCOPO DELL'ESPORTAZIONE temporanea
Filati di seta e cascami di seta	Per essere tinti.
Tessuti serici	Per essere tinti (*fuorchè in nero*), stampati, cilindrati, apparecchiati o marezzati e *gaufrés*.
Merci di ogni specie, esclusi i liquidi ed i commestibili . .	Per tentarne la vendita.
Campioni	Per rappresentare merci.
Oggetti in genere	Per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati.
Botti, barili, sacchi, otri, casse, ceste, cestoni, gabbie ed altri simili recipienti ripieni di merce	Per essere vuotati.
Veicoli da strade ferrate . . .	Per l'ordinario servizio.
Carri (*fourgons*) per trasporto di mobili e masserizie . .	Per essere vuotati o riempiti.

Il Numero **MMMDCLX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Consiglio comunale di Sora (Caserta) di cui nelle deliberazioni 25 settembre 1878 e 7 dicembre 1889 per la trasformazione del locale Monte frumentario in una Cassa di prestanze agrarie;

Visto lo statuto organico della nuova Opera Pia e gli atti relativi alla predetta domanda, dai quali risulta che la dotazione dell'Opera Pia stessa viene costituita dalla somma di lire 13,584,40;

Visto il voto dell'Autorità tutoria;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Monte frumentario di Sora è trasformato in una Cassa di prestanze agrarie.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della Cassa stessa in data 7 dicembre 1889, composto di ventisei articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro dal Ministro proponente,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1890.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDCLXI** *(Serie 3ª, parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 13 ottobre 1889 del Consiglio comunale di Gemmano, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa bestiame da applicarsi nel 1890, eccedendo pei soli lanuti il massimo fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 13 dicembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Forlì, che approva quella succitata del comune di Gemmano

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 12 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Gemmano di applicare nel 1890 la tassa di lire due (L. 2) per ogni capo del bestiame lanuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto del Prefetto di Trapani con cui in conformità di deliberazione di quella Giunta provinciale amministrativa propone lo scioglimento delle Amministrazioni delle Opere pie di Partanna, denominate Confraternita degli Agonizzanti, del Purgatorio e di Maria Santissima del Rosario ed Eredità La Rocca, stante gravi irregolarità nella gestione delle medesime, come è risultato anche da inchiesta;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni delle Opere pie denominate Confraternita degli Agonizzanti, del Purgatorio e di Maria Santissima del Rosario ed Eredità La Rocca, in Partanna, sono disciolte, e la loro temporanea gestione è affidata alla Congregazione di Carità.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nei Consigli notarili:*

Con decreti ministeriali del 5 febbraio 1890:

È concessa:

al notaro Fasanari Baldassarre, una proroga a tutto il 3 aprile p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Portici;

al notaro Siena Luigi, una proroga sino a tutto il 23 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Floridia.

Con RR. decreti del 6 febbraio 1890:

Lo Carmine Carmelo, nominato notaro colla residenza nel comune di S. Michele di Ganzaria, distretto di Caltagirone, con Regio decreto 2 giugno 1889, registrato alla Corte dei conti il 12 stesso mese, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere as-

sunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di S. Michele di Ganzaria.

Marignani Giuseppe, notaro residente nel comune di Sinalunga, distretti riuniti di Siena e Montepulciano, con R. decreto 23 dicembre 1888, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1889, traslocato in Rapolano, suddetti distretti riuniti, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Vezzetti Giovanni, nominato notaro colla residenza nel comune di Perinaldo, distretto di S. Remo, con Regio decreto 9 settembre 1889, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre successivo, è accettata la di lui rinuncia alla carica di notaro conferitagli col precitato decreto.

Con Regi decreti del 9 febbraio 1890:

Bozza Canio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Aquilonia, distretto di Sant'Angelo dei Lombardi.

Perna Nicola, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Fornelli, distretto di Isernia.

De Nillo Domenico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Sant'Angelo del Pesco, distretto d'Isernia.

Scocchera Nicola, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Montenero Val Cocchiaru distretto d'Isernia.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Amministrazione centrale.

Bertani Quirico, archivista di 1ª classe è collocato a riposo.

Messori cav. Antonio, promosso Capo sezione di 1ª classe.

Amministrazioni provinciali.

Do Iorio Michele, Correggiari Enrico, Paci Torquato, promossi a primi ragionieri di 1ª classe.

Regundi Carlo, Sarti Pietro a segretari di 1ª classe.

Vasiniori Antonio, Arini Achille, Fallanca Michele, Dedini Giuseppe, Della Rocca Ferdinando e Scalici Emanuele, nominati segretari di 1ª classe.

Veneziani Emilio, Rodolfi Enrico, Rosati Alfonso, promossi vice segretari di 1ª classe.

Scotto di Pagliara Giuseppe, Garsia Carmelo, Carta Gavino, Madesani Palmiro, Carminiani Pietro, Baldinelli Umberto, promossi vice segretari di 2ª classe.

Granata Luigi, Severino L. Salvatore, Tesoro Giuseppe, promossi ufficiali di scrittura di 1ª classe.

Duse Achille, Scili Angelo, Cammarosa Luigi, Niccolini Tommaso, Violi Claudio, Moscati Antonio, promossi ufficiali di scritture di 2ª classe.

Scotti Cesare, Ercolani Filippo, Chiodi Luigi, Ricci Nicolò, promossi ufficiali di scritture di 3ª classe.

Caruso Emanuele, Fasulo Giuseppe, Tarantello Sebastiano, Basile Leopoldo, Costa Luigi, Galleani Giuseppe, Signorino Domenico, promossi ufficiali di scritture di 4ª classe.

Zocco Luigi, Coletti Angelo, promossi economi magazzinieri di 2ª classe.

Matera Dionisio, Borda Andrea, Veralli Stanislao, La Curcia Rocco, Mazzucchi Giovanni Battista, nominati economi magazzinieri di 3ª classe.

Zucchi cav. Luigi, 1° ragioniere, è collocato a riposo.

Porcini Giuseppe, nominato vice segretario di ragioneria di 1ª classe.

Venosta Luigi, nominato 1° ragioniere di 2ª classe.

Alcotti Raffaele, vice segretario di 1ª classe, è collocato a riposo.

Semenza Alfonso e Corti Gustavo, vice segretari di 1ª classe, sono collocati a riposo.

Pozzi Luigi, ufficiale di scritture di 1ª classe, id. id.

Giraldi Francesco, economo magazziniere di 1ª classe, id. id.

Avvocature erariali.

Martemucci comm. Domenico, nominato sostituto avvocato erariale generale di 2ª classe.

Criscuolo cav. Federico, nominato avvocato erariale distrettuale di 2ª classe.

Baccarani cav. Guglielmo, nominato reggente avvocato erariale distrettuale di 2ª classe.

Calabrese comm. Giov. Battista, nominato reggente sostituto avvocato erariale generale di 2ª classe.

Bruzzese cav. Luigi, promosso vice avvocato erariale di 1ª classe.

Cafaro cav. Antonio, vice avvocato erariale di 2ª classe reggente, promosso all'effettività.

De Cupis cav. Adriano, sostituto avvocato erariale di 2ª classe, promosso alla 1ª.

Disposizioni *fatte nel personale del R. Ispettorato generale delle Strade ferrate:*

Con decreto reale del 2 febbraio 1890, l'Ispettore allievo di 2ª classe nel R. Ispettorato generale delle SS. Ferrate, Origo ingegnere Ferdinando è collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda a datate dal 1° febbraio corrente.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 22 dicembre 1889:

Castelluccio Ernesto, capitano di vascello, esonerato dalla carica di capo di stato maggiore nel 1° dipartimento dal 1° gennaio 1890.

Con regi decreti del 9 gennaio 1890:

Resasco Riccardo, capitano di vascello, nominato direttore degli armamenti del 1° dipartimento, in sostituzione del capitano di vascello nella riserva navale Negri Ferdinando.

Farina Carlo, capitano di vascello, nominato comandante dell'ariete torpediniere « G. Bausan », in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Volpe Raffaele.

Basso Carlo, capitano di fregata, esonerato dalla carica di comandante dell'ariete torpediniere « Etna ».

Ferracciù Ruggero, capitano di corvetta, nominato comandante del 1° gruppo delle torpediniere in riserva 1ª categoria, aggregato alla difesa locale nella sede del 3° dipartimento, in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Boccardi Giuseppe.

Bertolini Alessandro, capitano di corvetta, nominato comandante della 2ª squadriglia torpediniere e della torpediniera 62 S, in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado D'Ammora Pasquale.

Buono Ernesto, capitano di corvetta, esonerato dalla carica di comandante della torpediniera 72 S.

D'Agostino Giovanni, tenente di vascello, nominato comandante del 3° gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria, aggregate alla difesa locale nel golfo di Taranto, in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Chierchia Gaetano.

Ravelli Carlo, capitano di corvetta, nominato comandante del 1° gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria aggregato alla difesa locale nella sede del 1° dipartimento, in sostituzione dell'ufficiale di pari grado D'Agliano Galleani Enrico.

De Filippis Onofrio, capitano di corvetta, nominato comandante della squadriglia di torpediniere-avviso e della torpediniera-avviso « Aquila », in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Capasso Vincenzo.

Viotti Giovanni Battista, capitano di corvetta, nominato comandante del piroscafo « Città di Milano », in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Ruello Francesco Edoardo.

Chierchia Gaetano, tenente di vascello, nominato comandante del piroscafo « Murano ».

Iodice Giovanni Federico, luogotenente di fanteria marina in aspettativa per soppressione di corpo, collocato a riposo, in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione di età, a decorrere dal 16 gennaio 1890.

Orengo Paolo, vice-ammiraglio in disponibilità, collocato nella posizione di servizio ausiliario, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado nella riserva navale, a decorrere dal 1° febbraio 1890

Con Regi decreti del 27 gennaio 1890:

Barbavara Edoardo, tenente di vascello, esonerato per compiuto quadriennio di servizio, dalla carica di ufficiale d'ordinanza effettivo di S. A. R. il Principe Tomaso di Savoia, a datare dal 1° febbraio 1890.

Gonsalez Del Castiglio Y Angulo Giustino, capitano di vascello, esonerato dal comando della R. nave scuola torpedinieri « Venezia » e nominato comandante della R. nave « Dandolo », in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Mirabello Gio. Battista.

Palumbo Luigi, capitano di vascello, nominato direttore degli armamenti del secondo dipartimento marittimo.

Carrabba Raffaele, capitano di vascello, esonerato dalla carica di direttore degli armamenti nel 2° dipartimento marittimo e nominato comandante della nave scuola torpedinieri « Venezia ».

Reynaudi Carlo, capitano di fregata, nominato comandante della R. nave « Caracciolo », in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Gallino Francesco Crescenzio.

Con R. decreto del 30 gennaio 1890:

Ruggiero Giuseppe, capitano di vascello, collocato in servizio ausiliario ed iscritto col suo grado nella riserva navale, dal 1° marzo 1890.

ERRATA-CORRIGE

Nell'elenco delle nomine e promozioni nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 corrente, n. 37, venne erroneamente compreso il signor *Pescatori Erminio* di Parma, rappresentante della Società di Assicurazione « La Fenice di Vienna » in Trieste, che è invece stato nominato cavaliere dell'Ordine della *Corona d'Italia.*

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 15 corrente, nella stazione ferroviaria di Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Roma, li 15 febbraio 1890.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620 modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887 N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di chimica docimastica nella R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Bologna.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 giugno 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 15 febbraio 1890.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. Ferrando.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di Geologia nella R. Università di Torino.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 giugno 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 15 febbraio 1890.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
1 G. Ferrando.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 15 febbraio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 763, 9
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 37
Vento a mezzodì . . . . . NE. moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado { massimo = 10°, 0, minimo = 0°, 9, sotto zero

15 febbraio 1890.

Europa pressione elevatissima intorno Russia, depressione leggera Francia settentrionale, pressione generalmente elevata altrove. Mosca 787; Parigi 752.

Italia 24 ore: barometro alquanto salito Sud, disceso Nord; pioggie copiose Sudest; venti settentrionali forti centro e Sicilia. Temperatura aumentata centro, diminuita altrove. Stamane cielo coperto medio basso versante adriatico; poco coperto sereno altrove Venti settentrionali freschi penisola salentina, deboli freschi altrove; barometro 766 Nord, 762 estremo Sud adriatico. Mare mosso agitato basso adriatico.

Probabilità: venti deboli specialmente primo quadrante; cielo vario; ancora gelo e brina.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 16 febbraio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 764, 3
Umidità relativa a mezzodì 39
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo a mezzodì . . . . . 1/2 velato
Termometro centigrado { massimo 11°, 0, minimo 1°, 0, sotto zero

16 febbraio 1890.

Europa pressione sempre molto elevata Russia, piuttosto bassa occidente. Mosca 783; Brest. 753. Italia 24 ore: barometro leggermente salito fuorchè al Nord e Sardegna. Venti deboli primo quadrante. Temperatura lievemente aumentata. Gelate Nord Centro.

Stamane cielo nuvoloso. Venti deboli e freschi primo quadrante. Barometro 762 Sardegna, Malta; 765 versante Adriatico, Alta Italia. Mare calmo. Probabilità: venti ritorno levante generalmente freschi; cielo nuvoloso con qualche pioggia; ancora temperatura aumenta.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 15 febbraio 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,20.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE dà comunicazione di un telegramma, col quale il sindaco di Pavia ringrazia pel concorso votato dalla Camera pel monumento a Cairoli.

Votazione a scrutinio segreto sopra tre disegni di legge per maggiori spese.

FORTUNATO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Agliardi — Albini — Allmèna — Arbib — Arnaboldi.

Baccarini — Baccelli Guido — Baglioni — Balestra — Barazzuoli — Basini — Bastogi — Bertana — Bertollo — Bobbio — Bonardi — Bonasi — Bonghi — Borromeo — Boselli — Branca — Briganti Bellini — Brin — Brunicardi — Bufardeci.

Cadolini — Cambray-Digny — Campi — Capilongo — Cappelli — Carcano — Castoldi — Cavalieri — Cavalletto — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chigi — Chinaglia — Coccapieller — Coccu-Ortu — Colaianni — Comin — Compagna — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Crispi — Cuccia — Curioni.

Damiani — D'Ayala-Valva — De Bassecourt — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — Del Balzo — De Lieto — Della Rocca — Della Valle — Delvecchio — De Mari — De Pazzi — De Riseis — De Rolland — Di Blasio Scipione — Di Camporeale — Di Pisa — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ellena.

Fabrizi — Fagiuoli — Faina — Falcone — Fani — Favale — Fazio — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro Aprile — Flauti — Florenzano — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franzi — Frola.

Galli — Gallo — Gamba — Garelli — Garibaldi Menotti — Gentili — Geymet — Gherardini — Giampietro — Giolitti — Giordano Ernesto — Giovanelli — Grimaldi.

Indelli — Inviti.

Lacava — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lucca — Luchini Odoardo — Luzi — Luzzatti.

Marcatili — Marcora — Mariotti Filippo — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Gio. Battista — Marzin — Massabò — Maurogònato — Mazza — Mazzoleni — Mel — Materi — Merzario — Meyer — Mocenni — Morelli. — Morin — Morini — Morra — Moscatelli Mussi.

Nicolosi — Nocito.

Odescalchi.

Pais-Serra — Pandolfi — Papa — Parpaglia — Pasquali — Passerini — Pelloux — Placentini — Planciani — Pierotti — Placido — Plebano — Pozzolini — Pugliese Giannone.

Randaccio — Righi — Rizzo — Roncalli — Rubini — Ruspoli.

Salaris — Saporito — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Siacci — Solimbergo — Sonnino — Sprovieri.

Tabacchi — Taiani — Tasca — Taverna — Tegas — Tenani — Testa — Teti — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Tortarolo — Trompeo.

Vaccaj — Vastarini-Cresi — Vendramini — Vollaro.

Zainy — Zanolini — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Andolfato — Angeloni — Anzani — Araldi.

Barracco — Basteris — Bertolotti — — Brunialti — Bruschettini.

Cafiero — Calciati — Calvi — Carmine — Carnazza-Amari — Casati — Cavallotti — Cefaly — Chiesa — Cipelli — Clementi — Cocozza — Coffari — Conti — Cordopatri — Cremonesi — Cucchi Luigi.

Del Giudice — Di Breganze — Di Collobiano — Di Groppello — Dini.

Ercole.

Fabbricotti — Faldella.

Gallotti — Gerardi — Gianolio — Ginori — Giovannini — Giudici G. B. — Guglielmi.

Lugli.

Maranca Antinori — Marchiori — Marin — Mariotti Ruggiero — Melodia — Mordini.

Novelli.

Oddone — Orsini Baroni.

Papadopoli — Pascolato — Patamia — Peirano — Pellegri — Penserini — Peruzzi — Petriccione — Petroni Gian Domenico — Petronio — Picardi — Pullè.

Racchia — Raggio — Reale — Ricotti — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romanin-Jacur — Rossi — Rubichi.

Sanguinetti Cesare — Sani — Sardi — Scarselli — Seniso — Silvestri — Sola — Suardo.

Toscanelli — Tubi — Turi.

Ungaro.

Vayra — Villa.

Zuccaro.

Sono ammalati:

Amadei — Armirotti.

Badini.

Costa Andrea.

Di San Donato.

Farina Nicola — Francica — Franzosini.

Gabelli — Gandolfi — Genala.

Lanzara — Luciani.

Maluta — Modestino.

Narducci.

Palitti — Paroncilli — Pignatelli — Plastino — Pompilj.

Roux — Ruggi.

Salandra — Sanguinetti Adolfo — Santi — Sciacca della Scala — Sorrentino.

Vigna.

E' in missione:

Velini.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

GALLI dichiara che quando fu invitato in altra seduta a svolgere la sua interpellanza era assente per lutto di famiglia.

PLEBANO crede che le interpellanze ed interrogazioni presentate dopo quelle che sono all'ordine del giorno dovrebbero formare nuovi gruppi.

PRESIDENTE consente che così debba farsi.

COCCAPIELLER, prima di svolgere la sua interpellanza, lamenta che le guardie municipali impediscano ai deputati di venire alla Camera nei giorni in cui dovrebbe esserci il corso, e reclama lo stabilimento della Prefettura del Tevere per mettere ordine nelle cose della Capitale.

Dopo ciò, interpella il ministro dei lavori pubblici sui continui disastri ferroviari, chiedendo:

« Se intenda ripararvi avocando a sè il diritto incontestabile che ha il Governo di far funzionare nello Stato la legge a tutela della vita dei cittadini:

con esaminare, su chi pesi la responsabilità in sì grave e delicata materia, e quali le cause, che determinarono tali fatti che possono qualificarsi giornalieri;

col provvedere al personale subalterno aggravatissimo di servizio, male retribuito, obbligando perfino i malati a prestar servizio, ed ai freni attuali, i di cui continui disastri affermano la loro assoluta inutilità, ed inefficacia ».

Conclude con l'invocare dal Governo efficaci provvedimenti, non arrestandosi, ove occorra, innanzi alla rescissione delle Convenzioni ferroviarie; e a provvedere acchè sia esperimentato il suo nuovo freno, sul cui efficace resultato non crede sia possibile il dubbio.

PLACIDO svolge la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto intende interpellare il ministro dei lavori pubblici sul modo col quale funziona l'esercizio ferroviario in Italia ».

L'oratore lamenta la continua inesattezza degli orari; il pessimo stato del materiale; i frequenti disastri; la cattiva distribuzione del lavoro; il personale incapace, deficiente e scontento perchè mal pagato e malissimo trattato; e domanda al ministro, non soltanto di richiamare al dovere le Società, ma di tutelare efficacemente la vita e gli interessi dei cittadini. (Approvazioni).

LAZZARO svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto intende interpellare il ministro dei lavori pubblici sul modo come procede il servizio ferroviario ».

Ricorda come la questione del servizio ferroviario, le cui norme devono essere regolate dal Governo a tenore dell'articolo 105 delle Convenzioni, erasi presentata altre volte all'attenzione del Parlamento, e domanda se e come il Governo abbia provveduto.

Lamenta i continui disastri, causati per lo più dalla deficienza del personale; ed invita il Governo a studiare seriamente la quistione.

Domanda al ministro se creda che il Governo per le Convenzioni abbia il dritto di provvedere affinchè cessi la disuguaglianza nel trattamento del personale tra i due compartimenti delle ferrovie Mediterranee. Finalmente desidera conoscere quali siano esattamente i rapporti giuridici tra il Governo e le Società ferroviarie.

FLORENZANO svolge questa interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle cause degli inconvenienti dei disastri che si verificano nell'esercizio delle ferrovie. »

Le Convenzioni, fu detto al Parlamento che doveano mirare principalmente al miglioramento del servizio ferroviario Questo scopo è evidente che non fu raggiunto; e che gli articoli 17 e 24 del capitolato con la Società Mediterranea furono e sono costantemente violati. Innumerevoli sono i reclami dei viaggiatori e dei commercianti eppure le Società esercenti non ne tengono alcun conto, e pare che mirino soltanto, a ridurre il minimo possibile le spese d'esercizio.

Raccomanda specialmente al ministro di fare studiare gli orarii in modo che siano comodi ai viaggiatori, e tengano sempre conto delle coincidenze.

Si duole della inefficacia dell'ispezione sull'esercizio. Non sa se il Governo ha dovuto fare delle inchieste a tenore dell'articolo 95 de capitolato; in ogni modo i risultati non sono tutti noti, e tutti ignorano quali provvedimenti si siano presi, o si vogliano prendere.

Domanda all'onorevole ministro se furono mai fatti gli organici de personale ferroviario, come prescrive l'articolo 103 del capitolato, deplora che il personale sia lasciato in balla assoluta delle Società. Come prova legge alcuni ordini di servizio fatti dalle Società che non hanno neppure il visto del Governo, e che sono più che altro dei Codici penali, così grande è il numero delle pene comminate.

Si unisce all'onorevole Lazzaro nel deplorare la disparità di trattamento agl'impiegati, tra i due compartimenti della Mediterranea, e le pessime condizioni del basso personale ferroviario, al quale non si danno neanche le ore di riposo strettamente necessarie.

Descrive poi le sale di riposo del personale ferroviario, sale assolutamente scomode ed inadatte al loro scopo. Aggiunge altri fatti dimostranti quanto il lavoro eccessivo, la stanchezza, le multe inflitte senza alcuna garanzia di giustizia abbiano demoralizzato il personale ferroviario.

Tutti questi sacrifici non sono compensati che con scarsissimi stipendi e questi stessi neppure fissi. Cita qui gran numero di notizie di fatti che provano quanto il personale sia mal pagato e peggio trattato.

In ambedue le Società, la Mediterranea e l'Adriatica, le promozioni sono fatte arbitrariamente; la sola differenza fra le due è che la seconda rimedia un poco alla mancanza di avanzamenti con le piccole gratificazioni.

Con un personale così bistrattato non è meraviglia che accadano frequenti disastri ferroviari, i quali sono pure occasionati dai ritardi degli orari delle partenze e dallo scarso materiale ferroviario.

Da tutto quanto ha detto, risultando chiara la violazione del capitolati, invita l'onorevole ministro dei lavori pubblici a provvedere.

PRESIDENTE dichiara chiuse le votazioni ed invita gli onorevoli segretari a fare lo spoglio dei voti.

Invita inoltre l'onorevole Levi a svolgere la sua interpellanza così formulata:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulle cagioni dei frequentissimi ritardi ferroviari, sulle indagini da lui ordinate in proposito, sui rimedi che presume possano venire adottati dalle Società esercenti per evitarli.

« Ulderico Levi. »

LEVI ULDERICO. Dopo quanto hanno detto gli altri deputati, rinuncia a svolgere la sua interpellanza, solo tiene a dichiarare che aspetta risposte precise dal ministro dei lavori pubblici. (Approvazioni).

FINALI, ministro dei lavori pubblici, dice che il ministro per prima cosa ha il dovere di rispettare le leggi già esistenti.

Il personale ferroviario per le Convenzioni dipende dalle Società, salvo al Governo quel diritto di vigilanza che gli spetta tanto per opera delle stesse Convenzioni che per i principii generali del diritto pubblico. L'inchiesta sui disastri fu già pubblicata e distribuita ai deputati.

Quanto all'applicazione dell'articolo 103 egli crede che non bisogna esagerare; poichè non tutte le speranze che quell'articolo aveva fatto nascere sono realizzabili.

Espone i risultati dell'inchiesta da lui ordinata, per la quale fu dimostrato che il personale è scarso nelle piccole stazioni, nelle quali un impiegato cumula parecchi uffici. Egli ha invitato le Società a distribuire meglio il personale, il quale nell'insieme è più numeroso in Italia che nella maggior parte degli altri Stati.

Quanto alla disparità di trattamento fra i due compartimenti, deplorata dagli onorevoli Lazzaro e Florenzano, dichiara che egli non ne aveva notizia; assumerà informazioni; ma dubita che gli onorevoli interpellanti siano stati tratti in errore.

Le medesime risposte egli può dare all'on. Placido. All'on. Coccapieller dice che ora buon numero di locomotive e di carri sono fornite degli apparecchi per i freni continui; per questa parte molti progressi furono fatti, e se ne continueranno a fare in proporzione delle risorse della Cassa per gli aumenti patrimoniali.

Senza dubbio sarebbe desiderabile che tutte le Società ferroviarie adottassero il medesimo freno, mentre ve ne sono di diversi sistemi. Quanto a quello inventato dall'on. Coccapieller, dichiara che qualora egli lo presenti, non mancherà di farlo studiare da un corpo tecnico competente; e sarà ben lieto se pronunzierà un giudizio favorevole.

Crede che si sia molto esagerato in ciò che si è detto e per i disastri e per i ritardi. Quelli non sono in Italia più frequenti che negli altri paesi; ed i ritardi sono diminuiti di un terzo dal 1885 ad oggi.

Il Governo farà tutto il possibile perchè il servizio ferroviario proceda più spedito e sicuro; fa però osservare che i poteri del ministro di fronte alle Società sono molto limitati dalle Convenzioni. In ogni modo, egli si varrà delle facoltà che ha per legge, nell'interesse del servizio. (Approvazioni).

COCCAPIELLER ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni. Fa notare i difetti dei freni automatici, e poichè non si tratta ora di cambiare subito tutti i freni, ma di fare un esperimento del suo, non sarebbe necessaria una grande spesa.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, spiega all'on. Levi quale sia stata la ragione dei ritardi da lui deplorati, i quali dipendono in parte dai lavori che si stanno facendo per il raddoppiamento dei binari.

PLACIDO ringrazia il ministro delle buone intenzioni che ha dimostrato a favore del personale. Deplora che il Governo non abbia maggiori poteri sulle Società, e crede che i disastri non siano tanto infrequenti quanto ha detto l'onorevole ministro. Non essendo sodisfatto interamente delle risposte avute, presenta la seguente mozione:

« La Camera ritenendo che il Governo provvederà perchè siano rimossi gli inconvenienti che si deplorano nell'esercizio ferroviario passa all'ordine del giorno. »

LAZZARO assicura il ministro della esattezza di ciò che egli ha detto intorno alla disparità di trattamento. E' convinto che il Governo accertati i fatti provvederà secondo giustizia: e saprà energicamente richiamare le Società all'adempimento del loro dovere.

Dubita dell'efficacia delle Commissioni d'inchiesta; se dopo il disastro di Ariano, il Governo avesse saputo farne sopportare alla Società la responsabilità piena ed intera, crede che certi fatti non si sarebbero ripetuti.

FLORENZANO non è sodisfatto delle risposte avute, ed insiste nel dire che l'articolo 103 fu violato dalle Società, e non fatto applicare dal Governo. Ricorda le opinioni manifestate intorno alla interpretazione dell'articolo 103 dagli onorevoli Genala e Saracco, le quali sono molto diverse da quelle dell'onorevole Finali.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, propone che la mozione dell'onorevole Placido sia discussa dopo tutte le interpellanze ed interrogazioni che sono nell'ordine del giorno.

PLACIDO consente.

DELVECCHIO rivolge al ministro dei lavori pubblici questa interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'applicazione dei pacchi ferroviarii ».

FINALI, ministro dei lavori pubblici, risponde che il Governo continua a studiare la quistione; e che appena gli studii saranno compiuti d'accordo col ministro delle poste e telegrafi, il Governo provvederà a sodisfare desideri legittimi da tanto tempo manifestati.

BRUNICARDI svolge la seguente interpellanza.

« I sottoscritti domandano d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulle ragioni del ritardo nell'appaltare gli ultimi tronchi della ferrovia Firenze-Faenza ».

Fa brevemente la storia degli studii che precedettero la legge del 1879 con la quale fu decretata la linea Faenza-Firenze. Deplora la lentezza con cui furono condotti i lavori. Oramai gli studii degli ultimi tronchi sono compiuti, sicchè egli domanda al Ministero quando si procederà all'appalto di quei tronchi, per i quali l'onorevole Saracco aveva già fatto esplicite promesse all'onorevole Caldesi

FINALI, ministro dei lavori pubblici, dice che la linea Faenza-Firenze ha richiesto una spesa molto maggiore della presunta, ed un tempo doppio di quello previsto, perchè ne fu intrapresa la costruzione sopra studii non bene compiuti. Risponde all'onorevole Brunicardi che per due tronchi gli studii son già approvati dal Consiglio superiore, ed egli potrà presto indire gli appalti col mezzo dell'unico incanto. Lo stesso spera di poter far presto per gli altri due.

BRUNICARDI è soddisfatto e ringrazia.

SPROVIERI svolge la seguente interpellanza:

« I sottoscritti domandano d'interpellare il ministro dei lavori pubbli a proposito dei fondi necessari per la costruzione della strada ferrata da Lagonegro (Basilicata) a Castrovillari (Calabria Citra).

« Sprovieri, Morelli ».

Dice che già altre volte il ministro dei lavori pubblici ebbe a dare ragione ai suoi reclami quando si trattava di ferrovie di sola utilità locale, ora invece si tratta di una ferrovia d'interesse nazionale, che ha anche indiscutibilmente una grande importanza militare. Oltre a ciò il tronco ferroviario dall'oratore reclamato è indispensabile per il progresso economico e morale della Calabria.

Dopo ciò spera dal ministro delle dichiarazioni rassicuranti.

MORELLI. A corroborare e rettificare quanto ha detto l'onorevole Sprovieri, dice che il Governo dovrebbe presentare un disegno di legge per riordinare la costruzione delle ferrovie calabresi.

FINALI, ministro dei lavori pubblici. Per quel che riguarda le altre ferrovie calabresi, ripete le dichiarazioni altra volta fatte, quanto poi alla linea Castrovillari-Lagonegro non può per ora il Governo pigliare impegni, per ragioni soprattutto finanziarie, perchè essa costerebbe circa 100 milioni. Ad ogni modo siccome il Governo non disconosce la importanza militare della linea, quando potrà presenterà un disegno di legge apposito.

SPROVIERI non può dichiararsi soddisfatto della risposta del ministro, molto più che gli sembra che gli interessi delle Calabrie siano stati trascurati.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, risponde che non può dirsi che le Calabrie siano trascurate quando tante linee di puro interesse calabrese si stanno costruendo.

SPROVIERI insiste nelle sue affermazioni.

Presentazione di un disegno di legge.

MAZZA presenta la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto riguardante la determinazione del grado alcoolico naturale dei vini. Coglie poi l'occasione per commemorare ancora una volta il collega Boneschi, che scrisse la relazione su questo disegno di legge. (Approvazioni).

PRESIDENTE comunica il risultato delle votazioni:

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870,96 a saldo della contabilità relative al capitolo n. 6 Stati maggiori e Comitati dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Favorevoli 152
Contrari 40

Approvazione della maggiore spesa di 11,985,61 lire a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19: Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanriario 1887-88.

Favorevoli 152
Contrari 40

Approvazione della maggiore spesa di 2,597,90 lire a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21: Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliara dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Favorevoli 148
Contrari 44

(La Camera approva).

Comunicansi domande d'interpellanza e di interrogazione.

PRESIDENTE comunica questa interpellanza dell'onor. Campi.

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno ai criteri che vengono seguiti nelle ordinazioni del materiale ferroviario. »

FINALI, ministro dei lavori pubblici accetta l'interpellanza e propone sia svolta dopo le altre segnate nell'ordine del giorno.

(Così è stabilito).

PRESIDENTE comunica quest'interpellanza dell'onor. Morelli.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sui motivi che hanno ritardato il riparto del sussidio accordato dal Parlamento ai danneggiati del terremoto nella provincia di Cosenza del 3 dicembre 1887. »

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta l'interpellanza e risponderà a tempo opportuno dopo le altre inscritte nell'ordine del giorno.

MORELLI consente.

PRESIDENTE annunzia che l'onor. Toaldi ha presentato questa interrogazione.

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro d'agricoltura e commercio sui provvedimenti che egli intende di adottare onde risolvere una volta la vecchia quistione del bosco del Montello in provincia di Treviso. »

CRISPI, presidente del Consiglio, darà notizia di questa interrogazione al suo collega il quale dirà se e quando potrà rispondere.

La seduta termina alle 6,50.

Accademia Reale delle Scienze di Torino

CLASSE DELLE SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI.

Adunanza del 9 febbraio 1890.

Presiede il prof. MICHELE LESSONA, presidente dell'Accademia.

Il socio Cossa, direttore della classe, presenta e legge una Nota dell'ing. Elia Ovazza, assistente nella R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Torino, col titolo:

« Sulle superficie d'influenza per le reazioni d'ostacoli e molecolari nei sistemi staticamente determinati ».

Il socio Segre presenta e legge una Nota: « Sulla corrispondenza algebrica fra due spazi rigati del dott. Mario Pieri assistente per la geometria proiettiva e descrittiva nell'Università di Torino ».

Entrambi questi lavori saranno pubblicati negli *Atti*.

Il socio Camerano, anche a nome del condeputato socio Salvadori, legge una sua Relazione intorno ad un lavoro del dottore Federico Sacco, professore di paleontologia nell'Università di Torino: « Sui molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria (Harpidee e Cassididee) ».

La classe, accogliendo le conclusioni favorevoli della Relazione, ammette alla lettura tale lavoro e poscia ne delibera l'inserzione nei volumi delle *Memorie*.

La Relazione del socio Camerano sarà pubblicata negli *Atti*.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 14 — Camera dei Comuni. — Continua la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso del trono.

Labouchère chiede comunicazione di tutte le informazioni disponibili sui negoziati intavolati col principe di Bismarck per indurre l'Inghilterra ad entrare nella triplice alleanza. Finora, il governo non diede che risposte evasive a tutte le sue interpellanze in proposito. Domanda quali assicurazioni furono date dall'Inghilterra al principe di Bismarck e a quale scopo fu conclusa un'alleanza contro la Francia.

Labouchère soggiunge: Per parte mia, se la Francia cogliesse l'occasione di una guerra europea per riprendere l'Alsazia-Lorena, avrebbe le mie simpatie!

Quanto al Portogallo, Labouchère crede che la vertenza debba essere sottoposta ad una specie di arbitrato. Però non presenterà alcun emendamento a tale riguardo.

PARIGI, 14. — Si smentisce la dimissione dell'ambasciatore presso la Santa Sede, conte Lefebvre de Béhaine.

PARIGI, 14. — E' probabile che Patenôtre, attualmente agente diplomatico di Francia a Tangeri, surrogherà il ministro di Francia a Lisbona, Billot, che sarebbe trasferito all'ambasciata di Francia presso S. M. il Re d'Italia.

Il Consiglio superiore d'agricoltura, riunitosi sotto la presidenza del ministro dell'agricoltura, votò dazii doganali di 3 franchi sul granturco; di 5 franchi sulla farina di granturco ed i suoi derivati, di 3 franchi sul riso colla lolla, di 8 franchi sul riso spezzato o brillato e sulla farina di riso; e di 3 franchi sul miglio.

PARIGI, 14. — Il *Matin* d'oggi reca la notizia che il generale Menabrea, ambasciatore d'Italia, assisteva al ballo dell'Eliseo di ieri. La notizia è contraria al vero, il generale Menabrea non avendo potuto intervenire a quel ballo stante il lutto per S. A. R. il Duca di Aosta.

FIRENZE, 14. — E' morto il senatore Enrico Poggi.

SPEZIA, 14. — Il Principe Tommaso è arrivato stasera. S. A. R. venne da Sestri alla Spezia in carrozza privata, accompagnato dal comandante di Sant'Ambrogio e dall'aiutante di bandiera Barbavara.

METZ, 14. — Il Governo ha interdetta l stampa della lettera pastorale per la Quaresima, del vescovo Fleck, in base alla legge sulla stampa.

PARIGI, 14. — Senato — Si discute la proposta Barthe di deferire ai tribunali correzionali certi delitti di stampa.

Il relatore, Cordelict, spiega lo scopo della proposta, che corrisponde al desiderio del paese di porre termine ai delitti di stampa.

Il ministro della giustizia, Thévenet, constata che mai la stampa fu più libera di adesso; ma soggiunge che, sotto il pretesto di assicurare la libertà della stampa, non bisogna disarmare il governo; chiede al Senato di votare il progetto integralmente. (Applausi).

La discussione è rinviata a giovedì.

WASHINGTON, 15. — *Camera dei deputati* — Si approvano gli emendamenti del Senato sul progetto che impone un dazio del 50 0|0 sui nastri di seta.

MADRID, 15. — *Camera dei deputati* — Un deputato interpella il governo sul progetto dell'Inghilterra di costruire un Canale a Gibilterra e sulle manovre della squadra inglese nelle acque delle Isole Canarie.

Il governo risponde che chiese notizie ufficiali in proposito e si mostrerà energico.

LONDRA, 15. — In una riunione dei delegati della Federazione dei minatori d'Inghilterra si decise di chiedere l'aumento generale del 10 0|0 sui salari a datare da oggi stesso.

LISBONA, 15. — La Regina Amelia e la Regina Maria Pia hanno presieduto l'adunanza delle signore dell'alta società. In questa adunanza si deliberò di organizzare Comitati provinciali coll'incarico di raccogliere fondi per la difesa nazionale.

L'effervescenza popolare manifestatasi l'11 corr. in seguito alla pubblicazione dell'Editto del 9 che proibiva le dimostrazioni nelle strade, si è calmata.

VIENNA, 15. — Il *Fremdenblatt* smentisce recisamente da buona fonte la notizia che il conte di Hartenau riceverà il comando di un reggimento austriaco.

Il conte di Hartenau si è recato a Budapest soltanto per ringraziare l'imperatore che gli ha accordato la cittadinanza austriaca.

BELGRADO, 16. — Ieri si riunirono gli studenti per protestare contro le carte delle varie nazioni slave pubblicate in Russia da Komaroff. Essi votarono una risoluzione colla quale dichiarano che il popolo serbo è indignato per i sacrifizi imposti dalle carte di Komaroff agli interessi serbi e lodano l'attitudine del governo russo che condanna tali carte come false e fa ritirare le copie già distribuite.

AVANA, 16. — Il conte di Parigi ed il duca di Chartres sono qui arrivati.

LISBONA, 16. — È morto l'ex-ministro Andrade Corvo.

MADRID, 16. — Il Consiglio dei ministri delibererà, oggi, la nomina del generale Rodriguez Arias a governatore generale dell'isola di Cuba.

LONDRA, 16. — Il Comitato dell'Ospedale francese diede, iersera, il suo banchetto annuo, sotto la presidenza dell'ambasciatore di Francia, Waddington.

Vi erano, fra i convitati, il lord Mayor di Londra, l'ambasciatore d'Italia, conte Tornielli, ed altri diplomatici.

Waddington fece un caloroso appello alla generosità degli intervenuti pel compimento del nuovo Ospedale.

Il lord Mayor, pronunziò un discorso improntato a simpatia per la Francia, lodandone l'ambasciatore. Questi rispose che egli faceva semplicemente il suo dovere lavorando per mantenere buone relazioni tra la Francia e l'Inghilterra.

L'ambasciatore d'Italia parlò egualmente in favore dell'Ospedale francese.

Le sottoscrizioni raccolte sorpassano la somma di cinquantamila franchi.

SPEZIA, 16 — Oggi il vice-ammiraglio Lovera di Maria ha assunto il comando della squadra, imbarcando sulla nave *Italia*.

Il duca di Genova ha contemporaneamente assunto il comando della seconda divisione imbarcando sulla *Lepanto*.

URBINO, 16. — L'Associazione costituzionale commemorò stamane solennemente il Principe Amedeo.

Intervennero le autorità civili e militari ed una grande folla.

L'on. deputato Ruggero Mariotti fece la commemorazione, commovendo vivamente l'uditorio.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 15 febbraio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI In contanti	Cor. M.	In liquidazione Fine corrente	In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 genn. 90	—	—		— —			95 52 1/2	p. f. corr.
2ª »	—	—	—	95 50 52 1/2 55 57 1/2	95 55			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
2ª »	»	—	—		— —			62 50	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—		— —			97 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			96 75	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			98 90	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn 90	500	500		— —			485 —	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			460 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			450 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	467	467 —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 90	500	500		— —			693 —	
» » Mediterraneo stampigliate	»	500	500		— —			560 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1850 —	
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —	1057		— —	
» » Generale	»	500	250		— —			501 50	
» » di Roma	»	500	250		— —			700 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			65 —	
» » Industriale e Commerciale	1 8bre 89	500	500		— —			505 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			495 »	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			558 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			400 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 8bre 89	500	500		— —	1036		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			940 —	
» » Acqua Marcia	1 genn 90	500	500		— —			1322 —	
» Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 89	500	400		— —	280		— —	
» » Immobiliare	1 genn. 90	500	500		— —	514,50 515		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			282 »	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			275 —	
» » » » cert. provv.	»	—	—		— —			170 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			40 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			— »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			390 »	
» » Metallurgica Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			400 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 8bre 89	250	250		— —			255 »	
» » dei Caoutchouc		200	200		— —			200 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			90 —	
» » Vita	»	250	125		— —			240 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500		— —			292 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			472 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			200 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 genn. 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI:

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

11 febbraio 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 95 589
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 93 419
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 60 457
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 59 145

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 42 1/2
	Parigi	Chèques	»	»	101 23 1/2
6	Londra	90 giorni	»	»	25 24
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 26 febbraio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PALLADINI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1890.

Rendita 5 0/0	95 —	Az. Banca di Roma	725 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	280 —
» 3 0/0	62 50	» » Tiberina	85 —	» » Tramway Omnib.	170 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —	» » Ind. e Comm.	515 —	» » Fondiar. Italiana	60 —
Prestito Rothschild 5 0/0	97 25	» » » » (certif. provv.)	500 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0/0	460 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	245 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —	» Soc. Cred. Mobiliare	565 —	» » Navigazione Generale Italiana	400 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion.	400 —	» » Metall. Italiana	410 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0	503 —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1100 —	» della Piccola Borsa	255 —
Az. Ferr. Meridionali	693 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	1000 —	» » Fondiar. Incendi	90 —
» » Mediterranee	560 —	» » Acqua Marcia	1430 —	» » » Vita	240 —
» » » » (certificati provv.)	550 —	» » per condotte di acqua	302 —	» » Caoutchouc	200 —
» Banca Nazionale	1820 —	» » Generale per la Illuminazione	310 —	Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0	475 —
» » Romana	1080 —	» » Immobiliare	538 —	» Soc. Immob. 4 0/0	200 —
» » Generale	515 —			» » Ferroviarie	290 —